

Codice A1705B

D.D. 26 marzo 2025, n. 266

Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 5-846 del 03/03/2025 per la campagna 2025: bando pubblico per la presentazione, con elementi condizionati, di domande di aiuto/pagamento ai sensi degli interventi SRA: 03 (Azione 3.1), 04, 8, 13, 14. Spesa pubblica totale euro 47.981.700,00 (di cui euro 8.535.944,43



ATTO DD 266/A1705B/2025

DEL 26/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 5-846 del 03/03/2025 per la campagna 2025: bando pubblico per la presentazione, con elementi condizionati, di domande di aiuto/pagamento ai sensi degli interventi SRA: 03 (Azione 3.1), 04, 8, 13, 14. Spesa pubblica totale euro 47.981.700,00 (di cui euro 8.535.944,43 di quota regionale)

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che gli Stati membri redigono nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f), del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) n.2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento (UE) n.2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati

dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- Regolamento delegato (UE) n.2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n.2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento (UE) n.2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA; il CSR nella versione 4 vigente è stato adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024 - è in corso di

adeguamento alla versione del PSP aggiornato e vigente, nonché per recepire le risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale relative alla Programmazione 2023-2027.

Considerato, altresì, che detti interventi SRA-Agro-Climatico-Ambientali (ACA), contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Visto che gli interventi SRA-ACA, in taluni casi suddivisi in azioni, selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, sono i seguenti:

- SRA01 ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03 ACA 3, azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage,
- SRA04 ACA 4 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA05 ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06 ACA 6 Cover crops,
- SRA08 ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA10 ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA12 ACA 12 Colture a perdere corridoi ecologici,
- SRA13 ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA14 ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA16 ACA 16 Conservazione agrobiodiversità-Banche del Germoplasma,
- SRA17 ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA18 ACA 18 Impegni per l'apicoltura,
- SRA22 ACA 22 Impegni specifici risaie,
- SRA24 ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione.

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 5-846 del 03/03/2025 che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione di un bando 2025 per i seguenti interventi ACA, alcuni dei quali suddivisi in azioni:

- SRA-ACA 3 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)",
- SRA-ACA 4 "Apporto di sostanza organica nei suoli",
- SRA-ACA 8 - Azione 3 "Gestione prati e pascoli permanenti",
- SRA-ACA 13 "Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola",
- SRA-ACA 14 "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità".

Precisato che il CSR 2023-2027 è comprensivo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e dei principi di selezione per l'accesso all'aiuto dei vari interventi nonché include alcuni elementi che la Regione Piemonte ha proposto di modificare. Essi, contenuti nella VII Notifica delle richieste emendative al PSP vigente, trasmessa dal Ministero competente alla Commissione europea in data 12 febbraio 2025 e sono elencati nell'Allegato A della DGR n. 5-846 del 03/03/2025; stabilito che la concessione, il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono subordinati alla

formale approvazione, da parte della Commissione europea, del testo modificato, per quanto riguarda alcuni elementi contenuti nelle schede specifiche delle SRA-ACA 03 (Azione 3.1), 04 e 13;

ritenuto che per gli elementi condizionati non ancora formalmente approvati, l'agricoltore non abbia nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento di una parte o dell'intero importo del premio;

richiamato altresì che la citata DGR ha definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria e i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR;

precisato, in merito alla dotazione finanziaria, che:

- le risorse citate verranno utilizzate a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili determinandone in tal modo la finanziabilità, a causa dell'obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande di pagamento 2028 al più tardi entro il 2029, anno in cui si concretizza il rischio di disimpegno dei fondi dell'Unione europea e il termine della validità degli stessi;
- il quinto ed ultimo anno di impegno potrà essere finanziato mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente, se possibile.

tenuto conto che le SRA-ACA08 e SRA-ACA14 nel 2023 sono state oggetto del bando 1/2023 per le SRA-ACA, con altri interventi, ne consegue che con il presente bando possano essere destinate le risorse residue della dotazione 2023-2027;

tenuto conto che le SRA-ACA03 Azione1, SRA-ACA04 e SRA-ACA13 non sono state oggetto di precedenti bandi, con il presente bando viene destinata l'intera dotazione 2023-2027;

precisato che sono impiegate per ogni intervento oggetto del presente bando le risorse assegnate dalla DGR n. 5-846 del 03/03/2025 e che esse sono finanziate mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata;

tenuto conto che per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto devono essere utilizzati i criteri di selezione già fissati dal PSP, specificati nel CSR 2023-2027 e modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con DGR n. 11 – 6552 del 27.02.2023, in occasione della consultazione telematica svoltasi dal 14 febbraio 2025 al 27 febbraio 2025 e le cui risultanze sono riportate nel documento di chiusura della citata consultazione costituente l'Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 197 del 10/03/2025;

precisato che l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui la propria domanda non rientri nelle domande finanziabili della graduatoria;

specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto gli impegni svolti:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del Titolo III, Capo I, Sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115;
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg.

(UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi).

Viste le seguenti norme nazionali, che hanno rilevanza per i pagamenti dello sviluppo rurale e particolarmente per gli interventi soggetti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), quali le SRA-ACA:

- il decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”;
- il decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. prot. 147385 che reca la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, ha inoltre individuato il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 che modifica il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023 n. 337220 recante l’Attuazione dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013,

recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola";

- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2024, n. 289235, recante " Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024".

Preso atto del Decreto dell'Autorità di gestione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 prot. 0550630 in data 6/10/2023 mediante il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023, le linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;

visto che l'Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022 con Determinazione n. 979 del 20 novembre 2023 ha individuato gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi";

evidenziato che il premio riconoscibile potrà essere ridotto in caso di sovrapposizione con altri finanziamenti della politica agricola comune onde evitare sovracompensazioni e che il riferimento per il calcolo e l'applicazione della riduzione è la citata DD n. 979 del 20 novembre 2023 dell'Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022;

precisato, inoltre, che il premio potrebbe non essere erogato per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o nel caso siano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento di un parte o dell'intero importo del premio stesso o, ancora, laddove la domanda del richiedente non rientri nelle domande finanziabili della graduatoria e che, in tali casi, l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea;

specificato che il presente provvedimento reca, inoltre, indicazioni ai titolari delle domande in oggetto:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013);
- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022 individuate dalla D.D. 20 novembre 2023, n. 979 dell'Autorità regionale di gestione del CSR 2023-2027;
- nonché riguardo alle eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.202, in attuazione della determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);

visto che il dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 5-846 del 03/03/2025 demanda al Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi, è necessario disporre l'approvazione del bando pubblico 2025 per gli interventi SRA-ACA sopra elencati;

stabilito, pertanto, in riferimento agli interventi SRA-ACA: 03 (Azione 3.1), 04, 08, 13, 14:

- di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) fino al

15.05.2025, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 e disporre altre scadenze correlate alla prima ;

- di approvare il bando pubblico recante le disposizioni per l'anno 2025, articolate in quattro parti, comprese nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- di applicare alle domande che perverranno: i criteri di ammissibilità, i livelli di premio e gli altri elementi contenuti nel CSR della Regione Piemonte inclusi gli aspetti condizionati all'approvazione delle modifiche del PSP, elencati nell'Allegato A della DGR n. 5-846 del 03/03/2025 e di applicare, per la redazione della graduatoria, i criteri di selezione sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio mediante la consultazione telematica svoltasi dal 14 febbraio 2025 al 27 febbraio 2025 e le cui risultanze sono riportate nel documento di chiusura della citata consultazione costituente l'Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 197 del 10/03/2025;
- che la concessione, il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati alla formale approvazione - da parte della Commissione europea - delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 degli elementi condizionati presenti nelle schede relative alle SRA-ACA 03 (Azione 3.1), 04 e 13;
- di applicare la condizione dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115 che consente i pagamenti solo se gli impegni svolti dai beneficiari vanno oltre la baseline per essi prevista e se è rispettata la regola del divieto di doppio finanziamento per il rischio di sovrapposizione tra SRA, con i pagamenti diretti o con gli Ecoschemi o con i pagamenti annuali del PSR 2014-2022;
- di approvare per le domande in oggetto i modelli informatici da utilizzare per la presentazione, così come presenti nel sistema gestionale "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) e di far sì che il sistema informativo sia operativo a partire dal giorno della pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
- di applicare le eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.202, in attuazione della determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);
- che l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio stesso o, ancora, laddove non rientri nelle domande finanziabili della graduatoria;

viste la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese e la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni (anche alle strutture della Regione Piemonte), sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico,
- emani manuali/disposizioni in merito alle procedure per la gestione delle domande.

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18.09.2023 "Stipula di accordi tra i settori della Regione

Piemonte e l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative”.
dato atto, inoltre, che il bando recante le disposizioni di cui al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune;
dato atto, infine, che i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati fissati dalla DGR n. 20-6877 del 15/05/2023;
attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in riferimento agli interventi SRA-ACA del PSP 2023-2027 per l’Italia approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, a seguito di modifiche, in ultimo approvato con Decisione C(2024)8662 dell’11 dicembre 2024, come integrato dal CSR della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 - da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024 – ed in corso di adeguamento alla versione del PSP aggiornato e vigente, nonché per recepire le risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale relative alla Programmazione 2023-2027:

1. di disporre nel 2025 l’adesione al sostegno degli interventi:
 - SRA-ACA 3 “Tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)”,
 - SRA-ACA 4 “Apporto di sostanza organica nei suoli”,

- SRA-ACA 8 - Azione 3 “Gestione prati e pascoli permanenti”,
- SRA-ACA 13 “Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola”,
- SRA-ACA 14 ”Allevatori custodi dell’agrobiodiversità”;

2. di approvare il bando pubblico recante le disposizioni applicative per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) e altre disposizioni contenute nell’Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:

PARTE I - PARTE GENERALE,

PARTE II - INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI,

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE e

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI;

3. di disporre il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui trattasi, al 15 maggio 2025, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 e di disporre le altre scadenze correlate come precisato nell’Allegato 1;

4. di applicare alle domande che perverranno:

- i criteri di ammissibilità, i livelli di premio e gli altri elementi contenuti nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte inclusi gli aspetti condizionati all’approvazione delle modifiche del PSP, elencati nell’Allegato A della DGR n. 5-846 del 03/03/2025;

- per la redazione della graduatoria, i criteri di selezione sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio mediante la consultazione telematica svoltasi dal 14 febbraio 2025 al 27 febbraio 2025 e le cui risultanze sono riportate nel documento di chiusura della citata consultazione costituente l’Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 197 del 10/03/2025;

5. di stabilire che:

- la concessione, il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati alla formale approvazione, da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 degli elementi condizionati riguardanti specificamente le SRA-ACA 03 (Azioone3.1), 04, e 13;

- l’agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell’intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell’intero importo del premio stesso o, ancora, laddove non rientri nelle domande finanziabili della graduatoria;

6. di impiegare per ogni intervento oggetto del presente bando le risorse assegnate dalla DGR n. 5-846 del 03/03/2025 nell’Allegato A, specificando che:

- tali risorse verranno utilizzate a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili determinandone in tal modo la finanziabilità, a causa dell’obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande di pagamento 2028 al più tardi entro il 2029, anno in cui si concretizza il rischio di disimpegno dei fondi dell’Unione europea e il termine della validità degli stessi;
- il quinto ed ultimo anno di impegno potrà essere finanziato mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente, se possibile.

7. di specificare che i pagamenti possono essere erogati se, ai sensi dell’art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, gli impegni svolti:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del Titolo III, Capo I, Sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115;
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi).

8. di fornire indicazioni e recare disposizioni ai titolari delle domande in oggetto:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013),
- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022, regolamentate per la Regione Piemonte dalla Determinazione dell'Autorità regionale del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 n. 979 del 20 novembre 2023;
- nonché riguardo alle eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.202, in attuazione della determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);

9. di approvare per le domande di aiuto (e di pagamento) in oggetto i modelli informatici da utilizzare per la presentazione, così come presenti nel sistema gestionale degli interventi denominato "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP);

10. di stabilire che il sistema informativo di cui al punto precedente sarà operativo a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale e fino al termine ultimo fissato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comprensivo delle eventuali proroghe;

11. di stabilire che le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento

sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e in ultimo, a seguito di modifiche, con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024 e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con **Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024** e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale

Interventi SRA – ACA (Agro-climatico-ambientali)

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

ANNO 2025

BANDO N. 1/2025

**Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/pagamento
relative agli interventi SRA-ACA: 03.1, 04, 08, 13 e 14**

INDICE

PARTE I – PARTE GENERALE.....	1
1.1. DEFINIZIONI	1
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)	3
1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA	4
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO	5
1.5. PREMI CONCEDIBILI	6
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	6
1.7. DURATA DELL’ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO	6
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO.....	7
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA’	15
1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE.....	15
1.11. VARIABILITA’ O IMMUTABILITA’ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO	15
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO	17
1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO	18
1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA.....	18
1.15 TABELLA CUMULABILITA’ AGGIORNATA.....	19
PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI.....	20
2.1. SRA03 – ACA03 TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI.....	20
2.1.1. ACA03 - Informazioni generali	20
2.1.2. ACA03.1 - Tipologia di beneficiari	21
2.1.3. ACA03.1 - Criteri di ammissibilità.....	21
2.1.4. ACA03.1 - Impegni	21
2.1.5. ACA03.1 - Altri obblighi.....	25
2.1.6. ACA03.1 - Principi di selezione	25
2.1.7. ACA03.1 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	26
2.1.8. ACA03.1 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione.....	27
2.1.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	27
2.1.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	27
2.1.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali).....	27
2.1.9. Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	28
2.2. SRA04 – ACA04 APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI.....	29
2.2.1. ACA04- Informazioni generali	29
2.2.2. ACA04 - Tipologia di beneficiari.....	29
2.2.3. ACA04 - Criteri di ammissibilità.....	29
2.2.4. ACA04 - Impegni	30
2.2.5. ACA04 - Altri obblighi.....	34
2.2.6. ACA04 - Principi e criteri di selezione	35
2.2.7. ACA04 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	36

2.2.8. ACA04 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione.....	37
2.2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	37
2.2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022....	37
2.2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali).....	38
2.2.9. Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	39
2.3. SRA08 – ACA08 GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI.....	40
2.3.1. ACA8 – Informazioni generali	40
2.3.2. ACA8.3 - Tipologia di beneficiari.....	41
2.3.3. ACA8.3 - Criteri di ammissibilità.....	41
2.3.4. ACA8.3 - Impegni	41
2.3.5. ACA8.3 - Altri obblighi.....	45
2.3.6. ACA8.3 - Principi di selezione.....	45
2.3.7. ACA8.3 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	46
2.3.8. ACA8.3 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione.....	46
2.3.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	46
2.3.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022....	47
2.3.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali).....	47
2.3.9. ACA8.3 - Documentazione da allegare alla domanda.....	47
2.3.10. ACA8.3 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	48
2.4. SRA13 - ACA13 IMPEGNI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DI ORIGINE ZOOTECNICA E AGRICOLA	49
2.4.1. ACA13 - Informazioni generali	49
2.4.2. ACA13 - Tipologia di beneficiari.....	49
2.4.3. ACA13 - Criteri di ammissibilità.....	50
2.4.3.1. Criteri ammissibilità Azione 13.1	50
2.4.3.2. Criteri ammissibilità Azione 13.2	52
2.4.4. ACA13 - Impegni	55
2.4.6. ACA13 - Principi e criteri di selezione	57
2.4.7. ACA13 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	62
2.4.8. ACA13 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione.....	63
2.4.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	63
2.4.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022....	63
2.4.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali).....	64
2.4.9. ACA13 - Documentazione da allegare alla domanda.....	65
2.4.10. ACA13 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	65
2.5. SRA – ACA14 ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'.....	66
2.5.1. ACA14 - Informazioni generali	66
2.5.2. ACA14 - Tipologia di beneficiari.....	66
2.5.3. ACA14 - Criteri di ammissibilità.....	66
2.5.4. ACA14 - Impegni	67
2.5.5. ACA14 - Altri obblighi.....	68
2.6.6. ACA14 - Principi di selezione.....	68
2.5.7. ACA14 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi.....	69
2.5.8. ACA14 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione.....	69
2.5.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027.....	69
2.5.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022....	70
2.5.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali).....	70

2.5.9. ACA14 - Documentazione da allegare alla domanda.....	70
2.5.10. ACA14 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	70
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	72
3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO	72
3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda	72
3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	73
3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli	74
3.2.2. Domanda in modalità grafica.....	75
3.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola	76
3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	76
3.3.1. Finalità di presentazione delle domande.....	77
3.3.2. Domande di modifica.....	77
3.3.3. Rinuncia totale	78
3.3.4. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore	78
3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	79
3.5. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.....	79
3.5.1. Formazione delle graduatorie.....	80
3.5.2. Gestione delle graduatorie	81
3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI	81
3.6.1. Principi generali dei Controlli.....	81
3.6.2. Controlli Amministrativi	82
3.6.3. Monitoraggio delle superfici.....	82
3.6.4. Controlli in loco	83
3.6.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115	83
3.6.6. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	84
3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE	84
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	85
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	85
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI	85
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	86
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	87
4.5. CONTATTI	92



PARTE I – PARTE GENERALE

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«**PSP**»: Piano Strategico della PAC;

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«**azienda**»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«**attività agricola**», che comprende le seguenti attività:

1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«**intervento**»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115;

«**domanda di aiuto**»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«**domanda di pagamento**»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«**sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)**» di cui al Capo II del Regolamento (UE) 2021/2116;

«**beneficiario**» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«**obbligo**»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- «**norma**»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «**Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)**»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «**cessione**»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «**colture permanenti**»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- «**erba o altre piante erbacee da foraggio**»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- «**prato permanente e pascolo permanente**» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- «**seminativo**»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
- 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sestri d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
 - 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3 del D.M. del 23 dicembre 2022, n. 660087;
- «**terreno a riposo**» si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;

- «**superficie agricola**»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- «**aliquota di sostegno**»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;
- «**spesa pubblica**»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «**esercizio finanziario**»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2021/2116;
- «**fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- «**marchio auricolare**»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «**sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)**»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;
- «**parcella di riferimento**»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del Regolamento (UE) 2021/2116;
- «**superficie determinata**»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. 147385 del 09/03/2023, all'articolo 3 del Decreto n. 66008723 del 23/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. 664304 del 28/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. 410739 del 04/08/2023 e all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, a seguito di sue modifiche, è stato approvato con Decisione C(2024)8662 dell'11

dicembre 2024, applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, in corso di adeguamento alla versione del PSP aggiornato e vigente, nonché per recepire le risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale relative alla Programmazione 2023-2027.

Il CSR 2023-2027 è comprensivo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e dei principi di selezione per l'accesso all'aiuto dei vari interventi nonché include alcuni elementi che la Regione Piemonte ha proposto di modificare. Essi, contenuti nella VII Notifica delle richieste emendative al PSP vigente, trasmessa dal Ministero competente alla Commissione europea in data 12 febbraio 2025 e, pertanto, condizionati all'approvazione, sono di seguito elencati:

- 1) intervento SRA-ACA 03 Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, Azione 1 Adozione di tecniche di semina su sodo/No tillage (NT): modifica delle colture ammissibili indicate nel criterio C06 da cui verrebbero esclusi i prati avvicendati nell'anno di semina. I prati restano ammissibili, pertanto, solo per l'Azione 2 non oggetto delle presenti disposizioni;
- 2) intervento SRA-ACA 04 *Apporto di sostanza organica nei suoli*: eliminazione della cumulabilità del premio di SRA-ACA04 con il premio dell'intervento SRA-ACA13 Azione 2;
- 3) intervento SRA-ACA 13 *Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola*:
 - introduzione di 2 criteri di ammissibilità aggiuntivi:
 - C08: il beneficiario deve essere titolare di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico;
 - C09: il beneficiario non deve essere titolare di attività di allevamento soggetta alle autorizzazioni alle emissioni di cui al D.lgs 152/2006, con già prescritte le tecniche finanziate dall'intervento;
 - eliminazione della cumulabilità del premio dell'Azione 2, con il premio dell'intervento SRA-ACA04.

1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA

L'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

Gli Obiettivi specifici cui mirano gli interventi di sviluppo rurale identificati dal codice SRA e, in particolare, dal codice SRA-ACA in quanto trattasi di interventi Agro-Climatico-Ambientali, oggetto del presente provvedimento, sono i seguenti:

- OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- OS5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuiscono a dare risposta gli interventi/azioni oggetto del presente bando, sono indicate in dettaglio nella parte II.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione (DGR) della Giunta regionale n. 5-846 del 3 marzo 2025, nell'Allegato A, ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, per l'assunzione di impegni pluriennali ai sensi degli interventi Agro-climatico-ambientali oggetto delle presenti disposizioni:

- SRA-ACA 3 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)";
- SRA-ACA 4 "Apporto di sostanza organica nei suoli";
- SRA-ACA 8 - Azione 3 "Gestione prati e pascoli permanenti";
- SRA-ACA 13 "Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola";
- SRA-ACA 14 "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità".

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura e Cibo.

La dotazione totale pubblica, pari a 47.981.700,00 euro è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Gli importi dedicati alle SRA-ACA oggetto del presente bando, sono i seguenti:

Codice intervento	Spesa pubblica totale (€)	di cui Quota regionale (€)
SRA-ACA 3 Azione 3.1	1.200.000,00	213.480,00
SRA-ACA 4	9.300.000,00	1.654.470,00
SRA-ACA 8 Azione 3	14.005.700,00	2.491.614,03
SRA-ACA 13 Azioni 1 e 2	10.500.000,00	1.867.950,00
SRA-ACA 14	12.976.000,00	2.308.430,40
TOTALE	47.981.700,00	8.535.944,43

Gli importi così destinati verranno utilizzati a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili determinandone in tal modo la finanziabilità, a causa dell'obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande di pagamento 2028 al più tardi entro il 2029, anno in cui si concretizza il rischio di disimpegno dei fondi dell'Unione europea e il termine della validità degli stessi.

Il quinto ed ultimo anno di impegno potrà essere finanziato mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente, se possibile.

Al termine della presentazione delle domande di aiuto verrà stilata un'unica graduatoria per ciascun intervento, anche nel caso della SRA-ACA13 che è costituita di due azioni, in quanto condividono i principi e i criteri di selezione.

1.5. PREMI CONCEDIBILI

I livelli di premio indicati nelle schede relative alle SRA-ACA sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale.
Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni di tutti gli interventi previsti dal bando sono assunti per una durata di cinque anni e decorrono dal 1° gennaio 2025 e terminano il 31 dicembre 2029.

Al termine del periodo di impegno (2025-2029) verrà comunicata l'eventuale adozione del prolungamento della durata, reso possibile dalla previsione nel PSP ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/2115.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

I soggetti che aderiscono agli Interventi attivati con il presente provvedimento devono osservare le seguenti regole basilari:

- A) mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione,
- B) condizionalità rafforzata,
- C) requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- D) condizionalità sociale.

A) MANTENIMENTO DI UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Consiste nel mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (articolo 4, par. 2 del Regolamento (UE) 2021/2115).

B) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Dal 2023 sono tenuti ad applicare la condizionalità rafforzata i beneficiari di:

- a) pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115);
- b) pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del reg. UE 2021/2115), inclusi gli interventi agro-climatico-ambientali;

nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/2115.

Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, viene disposto che:

- a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del Regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

La condizionalità rafforzata consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);

- Regolamento (UE) della Commissione n. 2024/587 che deroga al Regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA 8), le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 27 febbraio 2024, n. 96279 "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29 febbraio 2024, n. 101344 "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2024, n. 0289235 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2023, n. 43-7214 "Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020";
- Determinazione Dirigenziale 26 ottobre 2023, n. 905 "Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC";
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 3-634 "Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la D.D. n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023".

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sopra indicati.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

I - Clima e ambiente;

II - Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;

III - Benessere degli animali.

ZONA I – CLIMA E AMBIENTE

I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5 % rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere, con il divieto di conversione ad altri usi per prati e pascoli permanenti e di lavorazioni profonde per seminativi e colture legnose permanenti.

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Divieto di bruciare le stoppie e le paglie di riso, se non per ragioni di carattere fitosanitario, prescritte dall'autorità competente.

I.II - ACQUA

CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) (art. 11, par. 3, lettere e) e h)

- 1) Rispettare le procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti.
- 2) Registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Regolamento 2019/1009.

CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5)

- a) Obblighi amministrativi.
- b) Obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati.
- c) Rispetto dei massimali di apporto azotato previsti.
- d) Divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006.
L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

I.III - SUOLO

BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza

- a) Sui seminativi con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l'uno dall'altro. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o lavorazioni, o in assenza di una rete in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla massima pendenza, larghe almeno 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60 metri. Sono vietati i livellamenti non autorizzati.
- b) Nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio. E' ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all'interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

Attuare una rotazione che preveda almeno una volta all'anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell'intervallo tra due coltivazioni principali.

L'impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Sono esentate dall'obbligo le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- relativamente alle superfici certificate a norma del Regolamento (UE) 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Con D.M. del 28 giugno 2024 n. 0289235, è stata introdotta la diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, in alternativa alla pratica della rotazione, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- b) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

I.IV – BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni:

- DM n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (artt. 3, 4, 5);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 07 aprile 2014 [L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione] e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni:

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (art. 2);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 8 - A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

ZONA II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II.I – SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare)

Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali)

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

In particolare, non somministrare agli animali le sostanze sopra indicate o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

II.II – PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14/8/2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22/01/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)

- a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.
- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato.
- c) Regolazione e taratura delle attrezzature.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 09 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 10 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i. .

CGO 11 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i. .

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b);
- D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, allegato 2.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria.
- Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 2 marzo 2016.

D) CONDIZIONALITA' SOCIALE

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione: delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152, artt. 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13);
- per l'ambito Salute e sicurezza: delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) e dei Requisiti

minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116” definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre, l'art. 4 del citato decreto regola le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023, n. 337220.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate ai punti A), B), C) e D) è condizione per percepire integralmente gli aiuti degli interventi attivati con il presente bando. Nella trattazione dei singoli interventi sono indicate le regole di base direttamente collegate a determinati impegni.

Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo Regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione. Essi sono specificati nella trattazione degli interventi/azioni.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE

C01 Agricoltori singoli o associati

1.a Agricoltore singolo

E' imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all' INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

1.b Agricoltori associati

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Interventi a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" o ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti variabili, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Interventi	Appezziamenti fissi	Appezziamenti variabili
SRA-ACA 03 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli – Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)"	X	
SRA-ACA 04 "Apporto di sostanza organica nei suoli"		X
SRA-ACA 08 "Gestione prati e pascoli permanenti"		X
SRA-ACA 13 "Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola"		X
SRA-ACA 14 "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità"	Intervento non a superficie	

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento.

Riduzioni della superficie

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (Superficie Oggetto di Impegno) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
Nel caso specifico di ACA 14 è prevista una tolleranza massima in riduzione del 10% del numero di capi, riportata anche nelle specificità dell'intervento;
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie (o del numero di capi) tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20% o del 10% per ACA 14;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezziamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
Se la riduzione tra il numero di capi ammessi inizialmente e quelli mantenuti durante il periodo di impegno è superiore al 10% per i capi di ACA 14, l'impegno decade;
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a) le superfici (o i capi) ridotte/ridotti sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - b) le superfici (o i capi) sono ridotte/ridotti per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Aumenti della superficie richiesta a premio (o del numero di capi)

Trattandosi di interventi pluriennali, è sempre possibile aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di capi) durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si applica la seguente regola:

- il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (superficie oggetto di impegno SOI o capi) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno.

Non viene considerato aumento l'acquisizione di superfici sulle quali nell'anno precedente un altro beneficiario svolgeva gli impegni del medesimo intervento.

- I. Per gli interventi ad **appezzamenti fissi** gli aumenti con riconoscimento del pagamento sono giustificati dalle dimensioni della superficie aggiuntiva e dalla durata del periodo restante, secondo la seguente tabella:

Anno di impegno	
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 10% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
⁽¹⁾ La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.	

- II. Per gli interventi ad **appezzamenti variabili** è possibile aumentare fino al 20% della SOI accertata il primo anno dal secondo all'ultimo anno, ma in ogni caso la somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quinto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.

Sia per gli interventi ad appezzamenti fissi che per quelli ad appezzamenti variabili, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario.

1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Durata del titolo di possesso

Trattandosi di impegni pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021, le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

Nella scheda dedicata alla SRA-ACA08, Azione 3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti, sono fornite ulteriori specificazioni in merito alla disponibilità delle superfici oggetto di impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo

può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere - alla data del subentro - gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando (come da par. 4.7.3, sottopar. 5 "Interventi a superficie o a capo – Aspetti trasversali" del PSP).

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario perde la conduzione totale o parziale della sua azienda, il nuovo conduttore può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno di nuova conduzione per il restante periodo. Il nuovo conduttore rileva le superfici e continua con gli stessi impegni e deve possedere - alla data del subentro nella conduzione - gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando. Diversamente, in caso di mancato subentro nell'impegno da parte del nuovo conduttore sui terreni sottoposti ad impegno, si applicano le regole di riduzione della SOI, come precedentemente stabilito.

Più in particolare:

- in caso di **subentro totale** nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro;
- in caso di **subentro parziale** chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno.

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario perde la conduzione totale o parziale della sua azienda, il nuovo conduttore può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno di nuova conduzione per il restante periodo. Il nuovo conduttore rileva le superfici e continua con gli stessi impegni e deve possedere - alla data del subentro nella conduzione - gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando. Diversamente, in caso di mancato subentro nell'impegno da parte del nuovo conduttore sui terreni sottoposti ad impegno, si applicano le regole di riduzione della SOI, come precedentemente stabilito.

1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO

Allo scopo di assicurare che non siano duplicati i pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

Nella trattazione specifica di ogni SRA-ACA sono illustrate le fattispecie della riduzione che verrà eventualmente applicata per evitare il doppio finanziamento.

1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA.

Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili per l'ACA14, nonché dei carichi di bestiame per l'ACA 8 Azione 3 e per i parametri dell'ACA 17, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame di cui all'impegno I03.1 dell'intervento SRA08 – Azione 3, possono essere considerate, senza remunerarle, eventuali superfici situate in territori nazionali o internazionali limitrofi.

**TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027**

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

1.15 TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

Per la tabella in oggetto si rinvia alla tabella cumulabilità del CSR vigente.



PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI



2.1. SRA03 – ACA03 TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

2.1.1. ACA03 - Informazioni generali

Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli favoriscono il miglioramento della fertilità del suolo, inoltre ne favoriscono la conservazione. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o alla non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica. Al contempo, la lavorazione ridotta dei suoli contribuisce sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, sia all'adattamento ai cambiamenti climatici in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

L'intervento si articola in due azioni:

Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT),

Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum Tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / Strip Tillage.

Con il presente bando viene attivata per l'annualità 2025 esclusivamente l'**Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)**

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

2.1.2. ACA03.1 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”).

2.1.3. ACA03.1 - Criteri di ammissibilità

- 1) L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo.
- 2) I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 1 ettaro.
- 3) Sono ammissibili all'aiuto le sole colture annuali. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Inoltre, non sono ammissibili all'aiuto i prati avvicendati nell'anno di semina*.

** specifica condizionata all'approvazione di modifica al PSP*

- 4) Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia.

Il possesso in proprio prevede che, in data antecedente alla presentazione della domanda, sia dichiarata una “Seminatrice su sodo” nella sezione Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa.

In quest'ultimo caso deve essere allegata alla domanda di aiuto una dichiarazione rilasciata dal Presidente della cooperativa, di disponibilità d'uso da parte dell'azienda socia.

In caso di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, va allegato alla domanda di aiuto il contratto, ma potranno essere riconosciute solo le operazioni di semina su sodo effettuate dopo l'effettivo acquisto della macchina.

In caso di ricorso a noleggio o a contoterzisti, va allegato alla domanda di aiuto il contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di noleggio o servizi. Il contratto, sottoscritto da entrambe le parti, deve riportare l'indicazione della/e annualità di impegno per le quali viene garantito il noleggio o il servizio.

2.1.4. ACA03.1 - Impegni

L'azione ACA03.1 si applica su tutto il territorio regionale, **su appezzamenti fissi**.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio).

Nel periodo di impegno, le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari da sovescio).

Il beneficiario deve comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di semina su sodo e i terreni interessati, tramite la funzione "Comunicazione di avvio operazioni in campo", disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di aiuto e/o pagamento.

La comunicazione deve riguardare periodi continuativi di semina e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività di semina indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni.

Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di semina durante la relativa annualità (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno del quinquennio di impegno).

I beneficiari hanno l'obbligo di **trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle semine su sodo dalla data di presentazione della domanda di aiuto.**

Le semine effettuate **fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento** potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore trasmetta a sistema, tramite la funzionalità "Comunicazione per invio documentazione integrativa":

- un'apposita dichiarazione integrativa (secondo i modelli predisposti dalla Regione);
- nel caso di ricorso a contoterzisti, la documentazione quali contratti e fatture, che devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (attrezzatura utilizzata, tecnica adottata), relativa alle operazioni antecedenti la presentazione della domanda.

La documentazione di cui sopra deve essere trasmessa **entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria definitiva.**

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio).

Per la semina su sodo sono ammesse le sole operazioni eseguite con apposite seminatrici: la lavorazione si concentra sulla sola linea di semina mediante la creazione del solco, la deposizione del seme e la successiva chiusura.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (<i>mulching</i>). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno.</p>	<p>BCAA 06 La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la costituzione una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 febbraio).</p>

Dopo il raccolto sia delle colture principali, sia delle colture secondarie, le stoppie e i residui colturali, anche trinciati, dovranno essere lasciati in campo fino alla semina della coltura successiva.

In caso di asportazione di paglie e stocchi, i residui colturali rimasti e l'inerbimento spontaneo devono garantire la copertura del terreno fino alla semina della coltura successiva.

Nel caso di semina di colture di copertura queste potranno essere terminate con mezzi meccanici (ad es. trinciate o allettate e lasciate in superficie), oppure essere disattivate anche chimicamente e lasciate in superficie.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) si applica ai cereali autunno-vernini anche se di genere botanico diverso, consentendo invece la successione fra cereali autunno-vernini e cereali a semina primaverile. Si ritiene opportuno applicare il divieto di ristoppio ai cereali autunno-vernini, al fine di non scoraggiare l'adesione all'intervento, già piuttosto modesta in assenza di vincoli di avvicendamento.</p>	<p>BCAA 07 La norma prevede un cambio di coltura almeno una volta sulla stessa parcella e vieta le monosuccessioni di alcuni cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).</p>

Il divieto di ristoppio per i cereali autunno-vernini, riguarda tutti i cereali a semina autunnale (frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.), considerati colture analoghe ai fini della successione.

Per il rispetto dell'impegno è necessario effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella. A tal fine, sono ammesse le colture secondarie, purché portate a completamento del ciclo produttivo e raccolte.

Le colture intercalari, ancorché adeguatamente gestite ma non raccolte, ovvero terminate con mezzi meccanici o chimici e lasciate in campo, non costituiscono un cambio di coltura ai fini del rispetto dell'impegno.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009.</p>	<p>Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.</p>

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno.</p>	<p>BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio).</p>

Nel corso del quinquennio di impegno, è consentito - sulle medesime superfici, per un massimo di 2 volte - l'uso di decompattatori e/o ripuntatori, nel caso in cui si verificano condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, eccessivo compattamento del terreno, ecc.).

Tale richiesta può essere fatta solo per gli appezzamenti sui quali è stata effettuata per almeno due anni di seguito la semina su sodo.

L'utilizzo di decompattatori e/o ripuntatori è consentito solo su appezzamenti con tessitura o granulometria argillosa, argillo-limosa, franco-argillosa, franco-limo-argillosa, franco-limosa e limosa (sistema USDA).

Il beneficiario deve richiedere l'autorizzazione preventiva al Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica.

La richiesta – trasmessa tramite la funzione “Richiesta autorizzazione decompattamento” disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento - deve riportare l'esatta individuazione della superficie interessata e deve essere corredata da:

- una relazione tecnica che descriva le condizioni per le quali si rendono necessarie le operazioni di decompattamento;
- una o più analisi dei terreni con la granulometria a 4 o 5 frazioni, anche eseguite in un periodo antecedente purché non superiore a 5 anni.

Ogni campionamento di terreno deve essere effettuato su un appezzamento con caratteristiche fisiche (colore, tessitura, ecc.) omogenee; contrariamente dovrà essere prelevato un campione per ogni zona in cui si rileva un diverso aspetto del terreno.

Il Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica - previa valutazione della relazione e verifica dei risultati delle analisi (coerenza con la Carta dei suoli (1:50.000) e con i dati riportati nell'Atlante dell'analisi dei terreni) – autorizza o non autorizza le operazioni di decompattamento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; in assenza di specifico riscontro, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della Legge 241/90 e s.m.i.

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).</p>	<p>BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio).</p>

La tecnica di semina su sodo deve essere applicata a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).

Gli impegni da 1 a 7 devono essere applicati a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno, ivi comprese le colture da sovescio.

Nel caso di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della seminatrice su sodo, la seminatrice dovrà essere inserita in fascicolo immediatamente dopo l'atto del trasferimento della proprietà.

Nel caso di ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio, il beneficiario deve conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione quali contratti e fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto.

2.1.5. ACA03.1 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.1.6. ACA03.1 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principio di selezione	Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione, per ridurre i danni arrecati dall'erosione in termini di perdita di suolo, di fertilità, di biodiversità e di modificazione del paesaggio	
Criterio di selezione	Punteggio	
Domande con superficie in impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della SOI ricadente in tali aree: > 5% e fino a 20%: 1 punto > 20% e fino a 40%: 2 punti > 40% e fino a 60%: 3 punti > 60% e fino a 80%: 5 punti > 80%: 7 punti	
La percentuale della SOI è calcolata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.		

Principio di selezione	Terreni ricadenti in aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa per migliorarne la fertilità	
Criterio di selezione	Punteggio	
Domande con superficie in impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree a bassa dotazione di C organico", in quanto identificate nella "Carta regionale del carbonio organico" come aree a dotazione di sostanza organica bassa mediamente bassa	% della SOI ricadente in tali aree: > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 40%: 2 punti > del 40% e fino a 60%: 3 punti > del 60% e fino a 80%: 4 punti > 80%: 5 punti	
La percentuale della SOI è calcolata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella domanda e nel Geoportale della Regione Piemonte.		

Principio di selezione	Domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi, con l'obiettivo di incentivare i beneficiari ad adottare le tecniche di lavorazione ridotta del suolo sulla totalità della superficie aziendale	
Criterio di selezione	Punteggio	
Domande con maggiore incidenza della superficie oggetto d'impegno sulla SAU aziendale potenzialmente assoggettabile a seminativi (Superfici a seminativo investite con colture annuali, escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche)	Rapporto fra SOI e la SAU aziendale a seminativi: > 5% e fino a 10%: 1 punti > 10% e fino a 20%: 2 punti > 20% e fino a 40%: 3 punti > 40%: 4 punti	
L'incidenza SOI su SAU potenzialmente assoggettabile a seminativi è calcolata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda e sui dati contenuti nella domanda.		

Principio di selezione	Imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti	
Criterio di selezione	Punteggio	
Imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti	Titolare o legale rappresentante IAP o coltivatore diretto: 2 punti	
Il punteggio viene assegnato sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda. Il criterio riguardante la qualifica di imprenditore agricolo professionale viene verificato attraverso la presenza dell'informazione nella sezione "Altre informazioni" dell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte. È riportato nel quadro "dati identificativi" della domanda di aiuto.		

Principio di selezione	Eventuali altri criteri	
Criterio di selezione	Punteggio	
A parità di punteggio (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato)	A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato	
La priorità viene assegnata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda. Per Beneficiario si intende uno tra i soggetti con qualifica equiparata a legale rappresentante, inserito nel Fascicolo di Anagrafe, nella sezione "Soggetti collegati". In caso di presenza di più rappresentanti legali o equiparati, in merito all'età, verrà preso in considerazione il soggetto più giovane.		

2.1.7. ACA03.1 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, per un **importo pari a 300,00 euro/ettaro/anno**.

2.1.8. ACA03.1 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.1.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 4	SRA 6	SRA 12		SRA 22						SRA 24			
			Az 1	Az 2	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	IA Stopp	IA Somm	IA Contr	Az 1	Az 2	Az 3	
ACA3 Az. 1	C Solo per aziende zootecniche	C	C			C			C	C	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale.

2.1.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 se ancora attivi nel 2025, secondo le combinazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; altre misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, con impegni in corso, non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	13 - Indennità compensativa
ACA3 Az. 1	C

2.1.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA3 Azione 1 è cumulabile con l'eco-schema ECO-4 (solo per aziende zootecniche), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altre ACA, eco-schemi o operazioni del PSR 2014/2022, tra loro cumulabili.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA03 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di "**Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi**", all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo.

Nel caso di analoghe "**Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi**" finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA03 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA03 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA03.

2.1.9. Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ' O IMMUTABILITÀ' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.2. SRA04 – ACA04 APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI

2.2.1. ACA04- Informazioni generali

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

L'intervento prevede un pagamento per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l'apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica: fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica ricompresa nelle classi di letame e assimilati palabili, ammendante compostato verde (ACV) e ammendante compostato misto (ACM). I quantitativi di elementi nutritivi apportati con le distribuzioni di tali fertilizzanti e ammendanti organici, dovranno essere conteggiati per il bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture.

2.2.2. ACA04 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.2.3. ACA04 - Criteri di ammissibilità

1) Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 1 ettaro.

Sono ammissibili a premio i terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico.

Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i..

La verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti nell'ultima validazione del Fascicolo con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Qualora dalla verifica di cui sopra risultino presenti in fascicolo superfici concesse in asservimento a terzi e richieste a premio, supportate da documenti in corso di validità caricati sul fascicolo dell'azienda che dichiara tali superfici in asservimento, non verranno accettate successive dichiarazioni circa la non sussistenza del rapporto di asservimento o un termine di durata diverso da quello riportato sul documento originario per l'asservimento.

In questi casi, tenuto conto della superficie interessata, si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acconto.

2) Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio). Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

3) Sono ammissibili all'aiuto le aziende che non risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.

Si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina per ripopolamento e gli impianti di acquacoltura.

Si considerano "titolari di impianto di digestione anaerobica" i soggetti che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbiano dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considerano anche "titolari di impianto di digestione anaerobica" le aziende agricole socie di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco Associati, sia nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Associazioni o Consorzi a cui si aderisce.

Le verifiche sono effettuate sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.

2.2.4. ACA04 - Impegni

L'azione ACA04 si applica su tutto il territorio regionale, **su appezzamenti variabili**, ossia è possibile adottarla tenendo conto di eventuali variazioni dei terreni in uso oggetto di impegno, in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali attesi.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 – Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi:</p> <p>A) letame e assimilati palabili (come definiti dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046): deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche, ad eccezione dei materiali assimilati ai letami di cui ai punti 1) e 2) della lettera e), comma 1, art. 3, del DM 25 febbraio 2016, che non sono ammissibili;</p> <p>B) letame (come definito nell'allegato 2 D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e s.m.i.);</p> <p>C) ammendante compostato verde (ACV) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale;</p> <p>D) ammendante compostato misto (ACM) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.</p> <p>Sono esclusi gli ammendanti compostati misti che includono la componente fanghi nella matrice della composizione.</p>	<p>CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola</p> <p>RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.</p>

Per quanto concerne “**letame e assimilati palabili**”, i materiali ammissibili sono quelli di seguito specificati:

1. gli effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera (letami);
2. i materiali assimilati ai letami:
 - a) le frazioni palabili dei digestati;
 - b) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento;
 - c) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio.

Non sono ammissibili all'azione:

1. le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2. le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri.

L'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati devono essere comunicati all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo.

La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti.

Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni in campo durante la relativa annualità (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno del quinquennio di impegno).

I beneficiari hanno l'obbligo di **trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle operazioni in campo dalla data di presentazione della domanda di aiuto**.

Gli interventi di distribuzione di matrici organiche effettuati **fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento** potranno essere riconosciuti a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore trasmetta a sistema, tramite la funzionalità "Comunicazione per invio documentazione integrativa" un'apposita dichiarazione integrativa (secondo i modelli predisposti dalla Regione) **entro il 31 dicembre del 1° anno di impegno**.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006.</p>	<p>D.Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.</p> <p>D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.</p>
3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Fermo restando i limiti previsti dalle normative regionali, nel rispetto delle dosi massime di unità fertilizzanti previste dai fabbisogni colturali nel Maximum Application Standard-MAS (Allegato X del DM 5046/2016 del 25 febbraio 2016) e delle dotazioni del terreno, distribuire e incorporare annualmente un quantitativo minimo di sostanza organica - delle classi di cui all'impegno I01 - espresso in termini di sostanza secca pari a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.</p>	<p>CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola</p> <p>RM Fert</p>

	L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.
--	---

L'apporto di matrici organiche deve essere quantificato sulla base dell'apporto minimo di sostanza secca da distribuire e incorporare ogni anno al terreno, pari ad almeno 4 t/ha alle colture arboree da frutto e 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.

- Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%.
- Per i materiali ammissibili di cui ai punti B, C e D (identificati nell'impegno 1), la documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna.
- Per i materiali ammissibili di cui al punto A (identificati nell'impegno 1), in caso di assenza di documentazione valida ai fini fiscali, devono essere predisposti – a cura dell'azienda cedente - i documenti di trasporto previsti dall'Allegato III, lettera b) del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, anche se questo avviene al di fuori della rete viaria pubblica.

La documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) deve essere trasmessa agli uffici istruttori, tramite la funzione "Comunicazione per invio della documentazione integrativa" **entro il 31 dicembre di ciascun anno del periodo di impegno.**

Per la quantificazione dell'apporto minimo di sostanza secca, farà fede la documentazione di cui ai punti precedenti.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Modalità di registrazione delle operazioni di apporto della sostanza organica sulla superficie oggetto d'impegno: per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di distribuzione delle matrici palabili, anche qualora siano effettuati da contoterzisti.	<p>CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola</p> <p>RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.</p>

Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di distribuzione delle matrici palabili, anche qualora siano effettuati da contoterzisti.

La registrazione degli interventi – dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento - deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione e **deve avvenire soltanto per via informatica, utilizzando l'applicativo "Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte.**

La registrazione degli interventi di apporto di matrici organiche effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto deve avvenire soltanto per via informatica, utilizzando l'applicativo "Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte, **entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria definitiva.**

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Obbligo di conservare per tutto il periodo d'impegno le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d'analisi del terreno (ove previste) o i dati ricavabili da supporti informativi regionali.	

La documentazione valida ai fini fiscali, i documenti di trasporto previsti dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, i Piani preventivi di concimazione annuale e le registrazioni delle operazioni di apporto della sostanza organica e di altri concimi sulla superficie oggetto d'impegno devono essere conservati per tutto il periodo di impegno.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale, previsionale, basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.	

Per quantificare gli apporti azotati alla coltura deve essere predisposto un Piano preventivo di concimazione annuale, utilizzando almeno il bilancio semplificato previsto dai Disciplinari regionali di produzione integrata.

Gli apporti totali di azoto alle singole colture devono tener conto della quantità di azoto somministrata sia con le matrici organiche, sia con i concimi chimici.

La quantità di azoto efficiente distribuito sulla coltura deve rispettare il quantitativo calcolato con il Piano preventivo di concimazione annuale e – qualora applicabile - i massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Allegato V al Regolamento regionale 10/R del 2007), se tali valori risultano inferiori di quelli calcolati con il Piano preventivo.

2.2.5. ACA04 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115);

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.2.6. ACA04 - Principi e criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i principi e i criteri di selezione indicati nel Piano Strategico della PAC (PSP) e nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR), con le seguenti specificazioni per l'attribuzione dei punteggi, risultanti dalla consultazione del Comitato di monitoraggio del CSR.

Principio di selezione	Terreni ricadenti in aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa	
	Criterio di selezione	Punteggio
	Domande con superficie in impegno che ricade in aree a dotazione di carbonio organico in peso basso o moderatamente basso, come identificate nella "Carta del Carbonio organico nei suoli"	% della SOI ricadente in tali aree: > 5% e fino a 20%: 1 punto > 20% e fino a 40%: 2 punti > 40% e fino a 60%: 3 punti > 60% e fino a 80%: 5 punti > 80%: 7 punti
La percentuale della SOI è calcolata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella domanda e nel Geoportale della Regione Piemonte		

Principio di selezione	Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione	
	Criterio di selezione	Punteggio
	Domande con superficie in impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della SOI ricadente in tali aree: > 5% e fino al 20%: 1 punto > 20% e fino al 40%: 2 punti > del 40% e fino a 60%: 3 punti > del 60% e fino a 80%: 4 punti > 80%: 5 punti
La percentuale della SOI è calcolata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.		

Principio di selezione	Imprese che, con il sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali	
	Criterio di selezione	Punteggio
	<p>A - Si considerano prioritarie le domande di imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), per la programmazione 2014-2022 (domanda di pagamento presentata nell'anno in corso); - che hanno in corso impegni relativi all'intervento SRA10 (supporto alla gestione di investimenti non produttivi) o all'intervento SRA12 (colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche), per la programmazione 2023-2027 (domanda di pagamento presentata nell'anno in corso). <p>B – Per le imprese che non hanno in corso impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativi all'Azione 10.1.7.1, si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato e/o hanno presentato una domanda di sostegno approvata con esito 	<p>A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata dall'operazione 10.1.7 e/o dagli interventi SRA10 e SRA12 e la SAU aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 0,5% e fino a 1%: 1 punto > 1% e fino a 3%: 2 punti > 3%: 3 punti <p>B – 3 punti</p>

<p>positivo o parzialmente positivo per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), per la programmazione 2014-2022;</p> <p>relativi all'intervento SRA10 o all'intervento SRA12, si considerano prioritarie le imprese che hanno presentato una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), per la programmazione 2014-2022, o una domanda di sostegno almeno nello stato ammissibile e finanziabile per l'intervento SRD04-B (investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), per la programmazione 2023-2027.</p>	
Diversamente, il punteggio non sarà assegnato.	
Il punteggio viene assegnato sulla base dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo SIAP alla data ultima per la presentazione delle domande a superficie (compreso il ritardo)	

Principio di selezione	Altri criteri soggettivi	
	Criterio di selezione	Punteggio
	A parità di punteggio (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato)	A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato
<p>La priorità viene assegnata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.</p> <p>Per Beneficiario si intende uno tra i soggetti con qualifica equiparata a legale rappresentante, inserito nel Fascicolo di Anagrafe, nella sezione "Soggetti collegati". In caso di presenza di più rappresentanti legali o equiparati, in merito all'età, verrà preso in considerazione il soggetto più giovane.</p>		

2.2.7. ACA04 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola per ettaro, sottoposta a impegno.

Il pagamento è differenziato per tipologia colturale e per tipologia di ammendante.

Importi unitari per ettaro

Classe premio		Importi unitari per ettaro (€)
COLTURE ARBOREE	Letame ed assimilati	200
	Ammendante compostato vegetale (ACV)	180
	Ammendante compostato misto (ACM)	100
COLTURE ERBACEE	Letame ed assimilati	320
	Ammendante compostato vegetale (ACV)	260
	Ammendante compostato misto (ACM)	150

2.2.8. ACA04 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 3	ECO 4	ECO 5 – Liv 2		SRA 01	SRA03		SRA 05		SRA 6	SRA 12		SRA13
			Sem	Arb		Az 1	Az 2	Az 1	Az 2		Az 1	Az 2	
ACA4	C	C		C	C		C		C	C solo per il letame		C * solo per il letame	

* Cumulabilità non più ammissibile, in caso di approvazione delle modifiche del PSP

	SRA 22						SRA 24		
	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	IA Stopp	IA Somm	IA Contr	Az 1	Az 2	Az 3
ACA4	C	C		C	C	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale.

2.2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 se ancora attivi nel 2025, secondo le combinazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale

2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; altre misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, con impegni in corso, non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	13 - Indennità compensativa
ACA4	C

2.2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA04 è cumulabile con l'eco-schema ECO3, ECO-4 e ECO-5 Liv. 2 (arboree), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altre ACA, eco-schemi o operazioni del PSR 2014/2022, tra loro cumulabili.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA04 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di "Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi", all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe "Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi" finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA04 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA04 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA04.

2.2.9. Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.3. SRA08 – ACA08 GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI

2.3.1. ACA8 – Informazioni generali

I pascoli permanenti sono caratterizzati da elevata proporzione di vegetazione semi-naturale e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico, favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti, quindi, favorisce la protezione del suolo e della qualità delle acque. La copertura erbosa permanente migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Favorire la conservazione e il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale
	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali

L'intervento nazionale si divide in tre azioni distinte, che agiscono rispettivamente su prati, prati –pascoli e pascoli permanenti.

Il Piemonte attiva la terza azione:

Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali, concentrando il sostegno sulle superfici a pascolo, in quanto sono quelle che più favoriscono il mantenimento della biodiversità; inoltre il pascolo è la pratica più sostenibile per l'utilizzo delle aree aperte.

2.3.2. ACA8.3 - Tipologia di beneficiari

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-846 del 3 marzo 2025, in merito all'intervento SRA-ACA08 Azione 3 *Gestione pascoli permanenti*, il criterio di ammissibilità riguardante le tipologie di beneficiari viene applicato limitatamente ai criteri C01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati e C02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole, mentre i criteri: C03 – Altri gestori del territorio e C04 – Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri C01, C02, C03 non vengono applicati.

Pertanto, i beneficiari sono:

- Agricoltori singoli o associati (come definiti nel paragrafo 1.10 della Parte I);
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di aiuto assumendo un solo criterio di gestione (A o B) come dettagliato nell'impegno 3.

2.3.3. ACA8.3 - Criteri di ammissibilità

1. Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 3 ettari.

Possono presentare la domanda di aiuto anche i beneficiari dell'operazione 10.1.9 Gestione ecosostenibile dei pascoli del PSR 2014 - 2022 all'ultimo anno di impegno nel 2024 (che concluderanno gli impegni il 14.05.2025), in quanto non sussiste sovrapposizione del periodo di svolgimento mantenimento degli impegni. Per ulteriori specifiche si rinvia al paragrafo 2.3.8.3.

2.3.4. ACA8.3 - Impegni

L'intervento ACA8 - Azione 3 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale, decorre dall'1 gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per i pascoli montani (Alpeggi) tenuto conto che il periodo di effettiva attività è limitato ai mesi estivi, gli impegni sono rispettati (1 gennaio – 31 dicembre) purché il beneficiario abbia la disponibilità della superficie (oggetto di impegno) – per ogni anno - prima dell'inizio dell'attività e fino al termine della stessa.

Il beneficiario deve comunque mantenere, sulla superficie oggetto di impegno, i seguenti obblighi per tutto l'anno:

1. i pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del Titolo III, Capo I, Sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115;
2. i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
3. le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Per l'intervento in oggetto, **l'impegno è ad appezzamenti variabili**, ossia è possibile adottarlo tenendo conto di eventuali variazioni dei terreni in uso (oggetto di impegno), in funzione della natura degli obblighi e degli obiettivi ambientali attesi.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente obbligo di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante minimo, superiore comunque a quello minimo stabilito per l'attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 2021/2115), e/o massimo, inferiore comunque a quello stabilito nel rispetto dell'apporto massimo di azoto (ai sensi della norma di trasposizione nazionale e regionale della Direttiva Nitrati).</p> <p>Nello specifico, mantenere il seguente carico zootecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pianura: 1-2 UBA/ha/anno; - Collina: 0,5 – 1 UBA/ha/anno; - Montagna: 0,2 – 0,5 UBA/ha/anno. <p>Oltre al carico zootecnico, è stabilito anche un periodo minimo di pascolamento di 80 giorni/anno se il pascolamento è effettuato solo in montagna, oppure almeno 180 giorni/anno in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere.</p> <p>In caso di inserimento della SOI in un Piano Pastorale Foraggero, il carico e il periodo di pascolamento definiti dallo stesso sono sostitutivi di quelli previsti sopra.</p>	<p>BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.</p> <p>BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.</p>

Ai fini del calcolo del carico di bestiame di cui all'impegno sopra riportato, possono essere considerate, senza remunerarle, eventuali superfici situate in altre Regioni del territorio nazionale o in territori internazionali limitrofi.

La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità alla tabella di conversione di cui al Piano Strategico Nazionale Politica Agricola Comune 2023- 2027, di seguito riportata per le categorie di intesse sul presente Intervento:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Equidi di età superiore a 6 mesi	1

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare della azienda beneficiaria ovvero da personale incaricato dallo stesso titolare (il beneficiario deve essere anche il detentore in alpe dichiarato sul Modello 7 di monticazione e sul Modello 7 di demonticazione). Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, affinché questi ultimi possano essere

presi in considerazione per il raggiungimento del carico previsto, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà (delle specie portate in alpeggio), salvo i casi di forza maggiore previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116. La verifica di tale criterio verrà fatta al momento di presentazione della domanda e successivamente nel corso dell'istruttoria, in base ai dati reali riportati sui Modelli 7.

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal Decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023.

Poiché verrà data priorità nella selezione delle domande alle Razze autoctone del Piemonte a limitata diffusione, nel quadro pascoli, oltre a dichiarare quanti capi vengono portati al pascolo, occorrerà indicare le matricole dei capi delle razze di cui sopra e allegare la certificazione di iscrizione al Libro genealogico, rilasciata dagli Enti selezionatori competenti riconosciuti dal Masaf.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare il contenimento meccanico e/o manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo e nel rispetto delle misure di conservazione stabilite per la Rete Natura 2000, ove pertinenti.	<p>BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.</p> <p>BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.</p> <p>CGO 7 Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta).</p>

Sulla superficie oggetto di impegno (SOI) è vietato lo sfalcio per affienamento: sono consentiti solo sfalci di pulizia a fine turno di pascolo.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale nelle seguenti modalità:</p> <p>A) per accedere al <u>premio base (90 euro/ha/anno)</u>: attuare pascolamento turnato, con spostamento del bestiame fra superfici in funzione dello stato vegetativo del cotico erboso;</p> <p>B) per accedere al <u>premio rafforzato (130 euro/ha/anno)</u>: applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285 e s.m.i. Approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF)).</p>	<p>BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.</p> <p>BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.</p>

È consentita l'adozione di **un solo criterio di gestione A) o B)**, abbinandolo alle superfici oggetto di impegno della domanda di aiuto (e di pagamento).

La superficie totale oggetto di impegno (SOI) nel corso degli anni deve rimanere uguale anche se cambiano gli appezzamenti, ferma restando la possibilità di effettuare aumenti/riduzioni di superficie come regolamentato dall'articolo 1.11 della Parte I.

Applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria/gregge fra superfici suddivise in sezioni omogenee, con recinzioni fisse o mobili, in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Il pascolamento turnato deve essere svolto su un numero sufficiente di sezioni di pascolo opportunamente recintate in base all'estensione della SOI, (almeno 4 sezioni di pascolo) in modo da garantire una completa ed efficace utilizzazione del cotico erboso.

Per poter aderire al premio rafforzato, l'azienda deve essere in possesso di un Piano Pastorale Foraggero operativo e redatto secondo le linee guida regionali approvate con DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285 recante l'approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF).

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.</p>	<p>BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti.</p> <p>BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.</p> <p>CGO 2 Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola.</p> <p>D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.</p> <p>D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.</p>

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Non è consentito l'uso di diserbanti e prodotti fitosanitari.</p>	

Effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti e i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
È vietata l'aratura nelle aree di collina e montagna (categorie ISTAT).	

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti di abbeverata esistenti.	

2.3.5. ACA8.3 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.3.6. ACA8.3 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principio di selezione	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	
	Criterio di selezione	Punteggio
	Aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50% 3 punti - tra il 25% e il 50% 2 punti
	Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat")	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50% 3 punti - tra il 25% e il 50% 2 punti

Principio di selezione	Aree caratterizzate da criticità ambientali	
	Criterio di selezione	Punteggio
	Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione. Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 5 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto

Principio di selezione	Aziende con caseificazione in alpeggio
Colonna 1	Colonna 2
Colonna 1	Colonna 2
Aziende con caseificazione in alpeggio	5 punti

Principio di selezione	Aziende che allevano razze autoctone
Colonna 1	Colonna 2
Colonna 1	Colonna 2
10% delle UBA al pascolo devono appartenere a razze autoctone regionali di cui all'ACA14	3 punti
Si attribuisce il punteggio in oggetto se il 10% delle UBA al pascolo appartiene a razze autoctone regionali di cui all'ACA 14	

Principio di selezione	Zona altimetrica della SOI
Colonna 1	Colonna 2
Colonna 1	Colonna 2
Priorità alle zone di montagna e collina	3 punti
La maggior parte della SOI (più del 50%) deve ricadere in montagna e/o collina	

A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato. Per Beneficiario si intende uno tra i soggetti con qualifica equiparata a legale rappresentante, inserito nel Fascicolo di Anagrafe, nella sezione "Soggetti collegati". In caso di presenza di più rappresentanti legali o equiparati, in merito all'età, verrà preso in considerazione il soggetto più giovane.

2.3.7. ACA8.3 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, in base al criterio di gestione dei pascoli adottato, per un importo pari a:

- **Premio base: 90 euro/ha/anno:** attuazione pascolamento turnato, con spostamento del bestiame fra superfici in funzione dello stato vegetativo del cotico erboso;
- **Premio rafforzato: 130 euro/ha/anno:** applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285).

2.3.8. ACA8.3 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.3.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance, è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

Nella tabella è riportato anche l'Intervento ACA 14, seppur il premio sia connesso ad animali.

	ECO 1		SRA 14	SRA 17
	Liv 1	Liv 2		
ACA8 Az 3	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale.

2.3.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 se ancora attivi nel 2025, secondo le combinazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; altre misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, con impegni in corso, non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	13 - Indennità compensativa
ACA8 Az.3	C

2.3.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA08 è cumulabile con l'eco-schema ECO1 Liv. 1 e 2, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi."

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altre ACA, eco-schemi o operazioni del PSR 2014/2022, tra loro cumulabili.

2.3.9. ACA8.3 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

- **modelli 7 di monticazione:**
 - per attestare l'effettiva monticazione dei capi, è richiesta la trasmissione dei Modelli 7 sia per i capi in proprietà sia per i capi in guardiania (debitamente timbrato dal Comune sede del pascolo e con relativo elenco dei capi monticati) tramite la piattaforma informatica SIAP, entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione;
 - per il pascolo intracomunale, occorre presentare il modello 7 per "pascolo intracomunale" oppure dichiarazione sostitutiva (utilizzando l'apposito fac-simile) entro i termini indicati in precedenza per il modello 7, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SIAP;

- **certificato di iscrizione al Libro genealogico** dei capi propri e/o in guardiania indicati nel quadro Pascoli appartenenti a razze autoctone a limitata diffusione del Piemonte (vedi ACA14) rilasciato dagli Enti selezionatori competenti riconosciuti dal Masaf. L'allegato in oggetto, se non disponibile alla presentazione della domanda di aiuto dovrà comunque essere trasmesso, mediante l'apposita funzionalità "Comunicazione per invio documentazione integrativa", entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto;
- autorizzazione del caseificio in alpeggio, ove pertinente;
- se richiesto il premio rafforzato: **Piano Pastorale Foraggero (PPF)** redatto secondo le linee guida regionali di cui alla DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285.

La documentazione la cui trasmissione, tramite la funzionalità di SIAP, è consentita successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, in seguito ad ogni spostamento dei capi:

- **modello 7**, in caso di monticazione successiva alla data di chiusura del bando, in ogni caso, entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione dichiarata in domanda; è altresì obbligatorio, se previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, inviare tutti gli spostamenti che intercorrono fra Codici Pascoli confinanti o meno per una migliore valutazione dello spostamento dei capi sulle SOI e su eventuali superfici non richieste a premio;
- **modello 7 per "pascolo intracomunale"** oppure **dichiarazione sostitutiva per il pascolo intracomunale** (utilizzando l'apposito fac-simile) entro i termini indicati in precedenza per il modello 7;
- **modello 7 di demonticazione** per le domande ammissibili e finanziabili al fine di attestare la data della stessa, entro la data di apertura del procedimento di istruttoria da parte dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la SRA08 – Azione 3.

2.3.10. ACA8.3 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.4. SRA13 - ACA13 IMPEGNI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DI ORIGINE ZOOTECNICA E AGRICOLA

2.4.1. ACA13 - Informazioni generali

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati), volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.

L'intervento prevede l'attivazione delle seguenti azioni:

- **Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido)**, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;
- **Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido)**, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

2.4.2. ACA13 - Tipologia di beneficiari

Per entrambe le azioni del presente intervento, i beneficiari sono agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 "Definizione di agricoltore").

2.4.3. ACA13 - Criteri di ammissibilità

2.4.3.1. Criteri ammissibilità Azione 13.1

1) Sono ammissibili a premio tutti i terreni ricadenti nel territorio regionale.

Sono ammissibili a premio i terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico.

Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i..

La verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti nell'ultima validazione del Fascicolo con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Qualora dalla verifica di cui sopra risultino presenti in fascicolo superfici concesse in asservimento a terzi e richieste a premio, supportate da documenti in corso di validità caricati sul fascicolo dell'azienda che dichiara tali superfici in asservimento, non verranno accettate successive dichiarazioni circa la non sussistenza del rapporto di asservimento o un termine di durata diverso da quello riportato sul documento originario per l'asservimento.

In questi casi, tenuto conto della superficie interessata, si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acconto.

2) Distribuire in campo gli effluenti di allevamento non palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, con tecniche basso-emissive.

Gli effluenti zootecnici devono provenire esclusivamente dagli allevamenti zootecnici e/o dagli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas di cui il beneficiario è titolare (sulla base delle specifiche di cui al successivo criterio di ammissibilità 7).

Sono ammissibili all'azione:

1. effluenti di allevamento non palabili (liquami);
2. i materiali assimilati ai liquami:
 - a) digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati;
 - b) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento;
 - c) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - d) se provenienti dall'attività di allevamento **e solo se mescolati ai materiali di cui al punti 1. e 2. lettere a), b) e c):**
 - i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico.

3) La superficie minima necessaria per l'adesione all'intervento è pari a 1 ettaro.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose e le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, purché non composti di sole leguminose.

Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche e i terreni oggetto dell'Intervento SRA-ACA03 Azione1.

4) La superficie massima oggetto di impegno è commisurata alla disponibilità di matrici organiche.

La superficie aziendale massima su cui sarà quantificato il premio è pari al quantitativo di materiale non palabile espresso in metri cubi, diviso 50 (dose media stabilita in via cautelativa al fine di non superare l'apporto di 170 kg/ha di azoto al campo).

Ai fini dell'**ammissibilità**, il quantitativo e la tipologia di materiale non palabile sono quelli dichiarati disponibili all'utilizzo agronomico nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema entro il 31/01/2025 (Comunicazione valida per l'anno di riferimento 2024).

Le nuove aziende zootecniche dovranno trasmettere - tramite l'applicativo "Utilizzo reflui zootecnici (Nitrati)" di sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) - la Comunicazione di Utilizzo Agronomico anteriormente alla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

Si intende per nuova azienda zootecnica un'azienda con data di inizio attività (come riportato in Anagrafe Nazionale Zootecnica - BDN) a far data dal 1° gennaio 2025, che non derivi da una mera variazione di titolarità o natura giuridica di un'azienda preesistente, ovvero dalla cessione di un ramo produttivo della stessa, senza modifiche della capacità zootecnica o delle strutture.

Per le aziende non soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii. il quantitativo e la tipologia di materiale non palabile sono quelli dichiarati disponibili all'utilizzo agronomico nell'apposita Comunicazione trasmessa tramite l'applicativo "Utilizzo reflui zootecnici (Nitrati)" di sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) prima di presentare la domanda di aiuto / pagamento a valere sul presente bando.

In **fase istruttoria** – ai fini della quantificazione definitiva del premio - il quantitativo e la tipologia di materiale non palabile sono quelli dichiarati disponibili all'utilizzo agronomico nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico valida per l'annualità oggetto di impegno, anche per le aziende nuove e quelle non soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii. .

5) Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno.

La disponibilità delle macchine può avvenire sulla base del possesso in proprio, di un contratto di noleggio o di un contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte.

Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarato un "carrotte con distributore per interrimento" o una "attrezzatura per distribuzione interrata" oppure un "carrotte con distributore sottocotico" o una "attrezzatura per distribuzione sottocotico" (in caso di terreno inerbito) nella sezione Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa.

In quest'ultimo caso deve essere allegata alla domanda di aiuto una dichiarazione rilasciata dal Presidente della cooperativa, di disponibilità d'uso da parte dell'azienda socia.

In caso di ricorso a noleggio o a contoterzisti, va allegato alla domanda di sostegno il contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di noleggio o servizi. Il contratto, sottoscritto da entrambe le parti, deve riportare l'indicazione della/e annualità di impegno per le quali viene garantito il noleggio o il servizio e il tipo di macchina/attrezzatura utilizzata.

6) Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio, sia di superfici utili allo spandimento.

La verifica riguarda la congruità delle superfici e degli stoccaggi sulla base dei dati riportati nell'ultima Comunicazione di Utilizzo agronomico presente a sistema per l'anno di impegno.

- 7) Il beneficiario deve essere titolare di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico. *
- (*specificata condizionata all'approvazione di modifica al PSP)*

Si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina per ripopolamento e gli impianti di acquacoltura.

Si considerano "titolari di impianto di digestione anaerobica" i soggetti che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbiano dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considerano anche "titolari di impianto di digestione anaerobica" le aziende agricole socie di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco Associati, sia nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Associazioni o Consorzi a cui si aderisce.

- 8) Il beneficiario non deve essere titolare di attività di allevamento soggetta ad autorizzazione alle emissioni di cui al D.lgs 152/2006, nell'ambito della quale siano già state prescritte le tecniche finanziate dall'intervento SRA-ACA13. *
- (*specificata condizionata all'approvazione di modifica al PSP)*

2.4.3.2. Criteri ammissibilità Azione 13.2

- 1) Sono ammissibili a premio tutti i terreni ricadenti nel territorio regionale.

Sono ammissibili a premio i terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico.

Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i.

La verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti nell'ultima validazione del Fascicolo con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Qualora dalla verifica di cui sopra risultino presenti in fascicolo superfici concesse in asservimento a terzi e richieste a premio, supportate da documenti in corso di validità caricati sul fascicolo dell'azienda che dichiara tali superfici in asservimento, non verranno accettate successive dichiarazioni circa la non sussistenza del rapporto di asservimento o un termine di durata diverso da quello riportato sul documento originario per l'asservimento.

In questi casi, tenuto conto della superficie interessata, si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acconto.

- 2) Distribuire in campo gli effluenti di allevamento palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 con tecniche basso-emissive.

Gli effluenti zootecnici devono provenire esclusivamente dagli allevamenti zootecnici e/o dagli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas di cui il beneficiario è titolare (sulla base delle specifiche di cui al successivo criterio di ammissibilità 7).

Sono ammissibili all'azione:

1. gli effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera (letami);

2. i materiali assimilati ai letami:
- a) le frazioni palabili dei digestati;
 - b) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento;
 - c) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - d) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - e) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio.

3) La superficie minima necessaria per l'adesione all'intervento è pari a 1 ettaro.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche e i terreni oggetto dell'Intervento SRA-ACA03 Azione1.

4) La superficie massima oggetto di impegno è commisurata alla disponibilità di matrici organiche.

La superficie aziendale massima su cui sarà quantificato il premio è pari al quantitativo di materiale palabile espresso in metri cubi, diviso:

- 40 mc per gli effluenti derivanti da allevamenti di bovini, bufali e suini o frazioni palabili derivanti da trattamenti di separazione di digestati o di effluenti;
- 10 mc per gli effluenti derivanti da allevamenti avicoli da carne o da allevamenti cunicoli;
- 15 mc per gli effluenti derivanti da allevamenti avicoli di ovaiole;

(dose media stabilita in via cautelativa al fine di non superare l'apporto di 170 kg/ha di azoto al campo).

Ai fini dell'**ammissibilità**, il quantitativo e la tipologia di materiale palabile sono quelli dichiarati disponibili all'utilizzo agronomico nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema entro il 31/01/2025 (Comunicazione valida per l'anno di riferimento 2024).

Le nuove aziende zootecniche dovranno trasmettere - tramite l'applicativo "Utilizzo reflui zootecnici (Nitrati)" di sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) - la Comunicazione di Utilizzo Agronomico anteriormente alla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

Si intende per nuova azienda zootecnica un'azienda con data di inizio attività (come riportato in Anagrafe Nazionale Zootecnica - BDN) a far data dal 1° gennaio 2025, che non derivi da una mera variazione di titolarità o natura giuridica di un'azienda preesistente, ovvero dalla cessione di un ramo produttivo della stessa, senza modifiche della capacità zootecnica o delle strutture.

Per le aziende non soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii. il quantitativo e la tipologia di materiale palabile sono quelli dichiarati disponibili all'utilizzo agronomico nell'apposita Comunicazione trasmessa tramite l'applicativo "Utilizzo reflui zootecnici (Nitrati)" di sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) prima di presentare la domanda di aiuto / pagamento a valere sul presente bando.

In **fase istruttoria** – ai fini della quantificazione definitiva del premio - il quantitativo e la tipologia di materiale palabile sono quelli dichiarati disponibili all'utilizzo agronomico nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico valida per l'annualità oggetto di impegno, anche per le aziende nuove e quelle non soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii. .

- 5) Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno.

La disponibilità delle macchine può avvenire sulla base del possesso in proprio, di un contratto di noleggio o di un contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte.

Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda siano dichiarate nella sezione Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa le seguenti macchine/attrezzature:

- uno spandiletame;
- due trattrici;
- un aratro.

Nel caso di macchine/attrezzature di proprietà della cooperativa, deve essere allegata alla domanda di aiuto una dichiarazione rilasciata dal Presidente della cooperativa, di disponibilità d'uso da parte dell'azienda socia.

In caso di ricorso a noleggio o a contoterzisti, va allegato alla domanda di sostegno il contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di noleggio o servizi. Il contratto, sottoscritto da entrambe le parti, deve riportare l'indicazione della/e annualità di impegno per le quali viene garantito il noleggio o il servizio e il tipo di macchina/attrezzatura utilizzata.

- 6) Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio, sia di superfici utili allo spandimento.

La verifica riguarda la congruità delle superfici e degli stoccaggi sulla base dei dati riportati nell'ultima Comunicazione di Utilizzo agronomico presente a sistema per l'anno di impegno.

- 7) Il beneficiario deve essere titolare di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico. *

*(*specificata condizionata all'approvazione di modifica al PSP)*

Si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina e gli impianti di acquacoltura.

Si considerano "titolari di impianto di digestione anaerobica" i soggetti che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbiano dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considerano anche "titolari di impianto di digestione anaerobica" le aziende agricole socie di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco Associati, sia nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Associazioni o Consorzi a cui si aderisce.

- 8) Il beneficiario non deve essere titolare di attività di allevamento soggetta ad autorizzazione alle emissioni di cui al D.lgs 152/2006, nell'ambito della quale siano già state prescritte le tecniche finanziate dall'intervento SRA-ACA13. *

*(*specificata condizionata all'approvazione di modifica al PSP)*

2.4.4. ACA13 - Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Per l'intervento in oggetto, **l'impegno è ad appezzamenti variabili**, ossia è possibile adottarlo tenendo conto di eventuali variazioni dei terreni in uso oggetto di impegno, in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali attesi.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 – Impegno - Azione 13.1	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Effettuare tutte le distribuzioni in campo esclusivamente come segue:</p> <p>a) in presemina: con iniezione diretta o incorporazione immediata;</p> <p>b) quando il terreno è inerbito: con interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande;</p> <p>c) in caso di coltura in atto: con iniezione diretta, interrimento superficiale o distribuzione rasoterra in bande;</p> <p>d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT): con distribuzione rasoterra in bande;</p> <p>e) tramite fertirrigazione: con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca.</p>	<p>CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola</p> <p>RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.</p>

A seguito dell'approvazione del Piano Stralcio Agricoltura del Piano regionale di qualità dell'aria, dal 1° gennaio 2026 lo spandimento rasoterra in bande dei materiali non palabili seguito dall'interrimento entro 4 ore diventa obbligatorio per gli allevamenti e gli impianti di biogas che producono più di 3000 kg di azoto al campo per anno, così come la distribuzione a solco aperto (sui seminativi).

Pertanto, la distribuzione rasoterra in bande e la distribuzione a solco aperto (sui seminativi) non potranno più essere considerate tra le tecniche ammissibili a finanziamento.

Tutte le distribuzioni in campo dovranno essere effettuate come segue:

- a) in presemina: con iniezione diretta profonda (utilizzo di attrezzature che iniettano il refluo ad una certa profondità in un solco creato da ancore o denti) o distribuzione sottosuperficiale a solco chiuso (utilizzo di attrezzature che depositano il refluo in un solco creato da ancore o dischi, successivamente coperto da dischi o rulli a valle dell'iniettore);
- b) quando il terreno è inerbito: con interrimento sottocotico (utilizzo di attrezzature con assolcatori, a lama o a disco singolo che incidono il cotico e lasciano aperto un profilo che viene poi riempito dal refluo non palabile. Possono essere annessi anche uno o due elementi costipatori, assimilabili a dei rulli, che richiudono il solco subito dopo l'iniezione del liquame).

- c) in caso di coltura in atto: con iniezione diretta (utilizzo di attrezzature con utensili distributori a denti o con alette che iniettano il refluo nel suolo) o distribuzione sottosuperficiale a solco chiuso (utilizzo di attrezzature che depositano il refluo in un solco creato da ancore, alette o dischi, successivamente coperto da dischi o rulli a valle dell'iniettore);
- d) tramite fertirrigazione: con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (microirrigazione e subirrigazione).

Nel caso di ricorso a contoterzisti o a servizi di noleggio, il beneficiario deve conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione quali contratti e fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).

1 – Impegno - Azione 13.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Effettuare le distribuzioni esclusivamente con incorporazione immediata.	<p>CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola</p> <p>RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.</p>

L'incorporazione nel terreno degli effluenti zootecnici palabili deve seguire immediatamente la loro distribuzione.

Ciò comporta l'obbligo di utilizzare distributori-interratori di effluenti palabili o procedere con due trattrici in sequenza: la prima equipaggiata con carro spandi-letame e la seconda con aratro per l'incorporazione contestuale del materiale nel terreno.

Nel caso di ricorso a contoterzisti o a servizi di noleggio, il beneficiario deve conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione quali contratti e fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (spandimento del letame e/o aratura).

2 – Impegno - Azione 13.1 e Azione 13.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Dare comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di distribuzione.	

Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere

trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di distribuzione dei reflui, riferita all'annualità di impegno.

I beneficiari hanno l'obbligo di **trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche dalla data di presentazione della domanda di aiuto.**

Le distribuzioni effettuate **fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento** potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore trasmetta a sistema, tramite la funzionalità "Comunicazione per invio documentazione integrativa":

- un'apposita dichiarazione integrativa (secondo i modelli predisposti dalla Regione);
- nel caso di ricorso a contoterzisti, la documentazione quali contratti e fatture, che devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (macchina/attrezzatura utilizzata, tecnica adottata), relativa alle operazioni antecedenti la presentazione della domanda.

La documentazione di cui sopra deve essere trasmessa **entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria definitiva.**

3 – Impegno - Azione 13.1 e Azione 13.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006. Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009.	<p>D.Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.</p> <p>D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.</p> <p>D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all'immissione in commercio di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all'adozione dei decreti legislativi che attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).</p>

4 – Impegno - Azione 13.1	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Non utilizzare macchine con sistemi di distribuzione tramite piatto deviatore.	

2.4.6. ACA13 - Principi e criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i principi e i criteri di selezione indicati nel Piano Strategico della PAC (PSP) e nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR), con le seguenti specificazioni per l'attribuzione dei punteggi, risultanti dalla consultazione del Comitato di monitoraggio del CSR.

Principio di selezione	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	
Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità ai Comuni classificati IT0118, IT0119 o IT0120 (allegato 1 alla D.G.R. 30 dicembre 1019 n. 24-903)	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree IT0118 (Zona agglomerato di Torino) o IT0119 (Zona di pianura) o IT0120 (Zona di collina)", così come individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903	% della SOI ricadente in zone del piano di qualità dell'aria > 50% della SOI ricadente in Zone classificate IT0118 o IT0119 o IT0120: 3 punti
La percentuale della SOI è calcolata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.		

Principio di selezione	Dimensioni dell'allevamento	
Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità agli allevamenti di minore dimensione	Aziende agricole con allevamenti di minore dimensione	Per l'attribuzione dei punteggi, si veda la Tabella A sottostante.
La consistenza dell'allevamento (categoria e numero di capi) sono quelli dichiarati nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema entro il 31/01/2025 (Comunicazione valida per l'anno di riferimento 2024), fatto salvo quanto previsto per le nuove aziende zootecniche (ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda).		
Le aziende non soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. devono comunque trasmettere apposita Comunicazione tramite l'applicativo "Utilizzo reflui zootecnici (Nitrati)" di sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) prima di presentare la domanda di aiuto / pagamento a valere sul presente bando. La consistenza dell'allevamento (categoria e numero di capi) sono quelli dichiarati in tale Comunicazione di Utilizzo Agronomico trasmessa a sistema.		
L'assenza di Comunicazione comporta l'irricevibilità della domanda di aiuto.		

Tabella A

Categoria	N° capi	Punti	N° capi	Punti
Vacche specializzate per la produzione del latte	> 2 e < 200	10	>= 200	0
Rimonta vacche dal latte	> 2 e < 300		>= 300	
Altre vacche	> 2 e < 300		>= 300	
Vitelli a carne bianca	> 5 e < 1.000		>= 1.000	
Bovini all'ingrasso	> 4 e < 300		>= 300	
Scrofe con suinetti	> 4 e < 400		>= 400	
Suini accrescimento/ingrasso	> 7 e < 1.000		>= 1.000	
Ovaiole e riproduttori	> 143 e < 25.000		>= 25.000	
Pollastre	> 67 e < 30.000		>= 30.000	
Polli da carne	> 67 e < 30.000		>= 30.000	
Altro pollame	> 67 e < 30.000		>= 30.000	
Tacchini maschi	> 67 e < 7.000		>= 7.000	
Tacchini femmine	> 67 e < 14.000		>= 14.000	
Conigli fattrici	> 100 e < 40.000		>= 40.000	
Conigli ingrasso	>100 e < 24.000		>= 24.000	
Altre categorie diverse da quelle sopra elencate	Nessun punteggio assegnato			

La categoria dei capi ed il numero di capi appartenenti ad una singola categoria va riferita ai capi in detenzione e ad un singolo codice stalla.

Nel caso siano presenti più categorie nello stesso codice stalla, si attribuisce il punteggio una sola volta, considerando la categoria che determina il punteggio inferiore.

Nel caso di un beneficiario con più codici stalla in detenzione, si attribuisce il punteggio una sola volta, considerando la situazione che determina il punteggio inferiore. Le categorie per il punteggio sono così costituite rispetto la classificazione presente in Fascicolo.

Categoria	Specie Animale	Categoria Animale	Sottocategoria Animale
Vacche specializzate per la produzione del latte	Bovini allevamento	Vacche da latte	Vacche da latte
Rimonta vacche dal latte	Bovini allevamento	1 - 2 anni, manze	Razze specializzate da latte
	Bovini allevamento	2-3 anni, giovenche	Razze specializzate da latte
Altre vacche	Bovini allevamento	Altre Vacche	Vacche nutrici razze da carne
	Bovini allevamento	Altre Vacche	Vacche nutrici razze a duplice attitudine
Vitelli a carne bianca	Bovini carne	Vitelli a carne bianca	Vitelli a carne bianca
Bovini all'ingrasso	Bovini carne	1 - 2 anni, maschi	1 - 2 anni, maschi
	Bovini carne	1 - 2 anni, femmine	1 - 2 anni, femmine
	Bovini carne	> 2 anni, femmine	> 2 anni, femmine
	Bovini carne	> 2 anni, maschi	> 2 anni, maschi
Scrofe con suinetti	Suini	Scrofe	Con lattonzoli fino a 5 - 6 kg
	Suini	Scrofe	Senza suinetti (gestazione)
Suini accrescimento/ingrasso	Suini	Lattonzoli 7 - 30 Kg	Allevamento a ciclo chiuso
	Suini	Lattonzoli 7 - 30 Kg	Allevamento a ciclo aperto
	Suini	Ingrasso 31 - 50 kg	Ingrasso 31 - 50 kg
	Suini	Ingrasso 51 - 70 Kg	Ingrasso 51 - 70 kg
	Suini	Ingrasso 71 - 90 kg	Ingrasso 71 - 90 kg
	Suini	Grassi salumi 91 - 160 Kg	Grassi salumi 91 - 160 kg
	Suini	Grassi salumi 31 - 160 Kg	Grassi salumi 31 - 160 kg
	Suini	Magri macello 31 - 110 Kg	Magri macello 31 - 110 kg
Ovaiole e riproduttori	Gallus Gallus	Galline ovaiole	Galline ovaiole
Pollastre	Gallus Gallus	Pollastre	Pollastre
Polli da carne	Gallus Gallus	Polli da carne	Polli da carne
	Gallus Gallus	Polli da carne	Femmine Leggere
	Gallus Gallus	Polli da carne	Femmine Pesanti
	Gallus Gallus	Polli da carne	Maschi Leggeri
	Gallus Gallus	Polli da carne	Maschi Pesanti
	Gallus Gallus	Galletti da carne	Golden
	Gallus Gallus	Galletti da carne	Livornesi
	Gallus Gallus	Capponi	Capponi
	Avicoli misti	Avicoli misti	Avicoli misti
Altro pollame	Faraone	Faraone	Faraone
	Oche	Oche	Femmine
	Oche	Oche	Maschi
	Anatre	Anatre	Anatre

=>SEGUE

Categoria	Specie Animale	Categoria Animale	Sottocategoria Animale
Tacchini maschi	Tacchini	Tacchini	Maschi
Tacchini femmine	Tacchini	Tacchini	Femmine
Conigli fattrici	Conigli	Coniglie fattrici	Coniglie fattrici
Conigli ingrasso	Conigli	Altri conigli	Altri conigli
Altre categorie diverse da quelle sopra elencate, anche se presenti in fascicolo di Anagrafe	Non vengono prese in considerazione		

Principio di selezione	Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale	
Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità alle Imprese che aderiscono all'Intervento SRD02 – Azione A per realizzare investimenti produttivi per la mitigazione dei cambiamenti climatici	<p>Si considerano prioritarie le domande di imprese che hanno una domanda di sostegno a valere:</p> <ul style="list-style-type: none"> sull'intervento SRD02 – Inv. Prod. Agricoli per ambiente, clima e benessere animali. Azione A – Riduzione delle emissioni, bandi 1/2023 e 2/2024 <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> sull'Operazione 4.1.3 (Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacale in atmosfera), bandi 2020, 2021 e 2022. <p>In entrambi i casi, le domande devono essere almeno nello stato "ammissibile finanziabile", mentre non si considerano le domande oggetto di rinuncia o di revoca totale o non ammesse a finanziamento.</p> <p>Il punteggio è assegnato un'unica volta a prescindere dal bando e dal numero di domande presentate.</p> <p>Diversamente i punti non vengono assegnati.</p>	2 punti
Il punteggio viene assegnato sulla base dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo SIAP alla data ultima per la presentazione delle domande a superficie (compreso il ritardo)		

Principio di selezione	Sinergie con altri interventi agro-climatico-ambientali	
Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità alle Imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali	<p>A - Si considerano prioritarie le domande di imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> che hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7, Azione 1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), per la programmazione 2014-2022 (domanda di pagamento presentata nell'anno in corso); che hanno in corso impegni relativi all'intervento SRA10 (supporto alla gestione di investimenti non produttivi) o all'intervento SRA12 (colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche), per la programmazione 2023-2027 (domanda di pagamento presentata nell'anno in corso). <p>B – Per le imprese che non hanno in corso impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi all'Azione 10.1.7.1, si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato e/o hanno presentato una domanda di sostegno 	<p>A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata dall'operazione 10.1.7 e/o dagli interventi SRA10 e SRA12 e la SAU aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 0,5% e fino a 1%: 1 punti > 1% e fino a 3%: 2 punti > 3%: 3 punti <p>B – 3 punti</p>

	<p>approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), per la programmazione 2014-2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativi all'intervento SRA10 o all'intervento SRA12, si considerano prioritarie le imprese che hanno presentato una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), per la programmazione 2014-2022, o una domanda di sostegno almeno nello stato ammissibile e finanziabile per l'intervento SRD04-B (investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), per la programmazione 2023-2027. <p>Diversamente, il punteggio non sarà assegnato.</p>	
--	---	--

Il punteggio viene assegnato sulla base dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo SIAP alla data ultima per la presentazione delle domande a superficie (compreso il ritardo).

Principio di selezione	Incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale			
Criterio di selezione	Punteggio			
Priorità alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto d'impegno sulla SAU aziendale		Incidenza SOI totale su SAU potenzialmente assoggettabile (1)		
	Incidenza SOI di Azione 1 su SOI totale	> 20% e fino al 50%	> 50% e fino all'80%	> 80%
	da 0% e fino al 30%	1	3	5
	> 30% e fino al 60%	2	4	6
	> al 60%	3	5	7

L'incidenza SOI di Azione 1 su SOI totale e della SOI totale su **SAU potenzialmente assoggettabile** è calcolata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda e sui dati contenuti nella domanda.

(1)
La SAU potenzialmente assoggettabile è data dalla somma delle superfici assoggettabili alle due azioni, come di seguito specificato:

- per le domande con SOI a valere solo sull'Azione 1 o con SOI a valere sia sull'Azione 1, sia sull'Azione 2: le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose e le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, purché non composti di sole leguminose;
- per le domande con SOI a valere solo sull'Azione 2: le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose.

In entrambi i casi sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche e i terreni oggetto dell'Intervento SRA-ACA03 Azione1.

Principio di selezione	Eventuali altri criteri a parità di punteggio
	Punteggio
A parità di punteggio (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato)	A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato

La priorità viene assegnata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.

Per Beneficiario si intende uno tra i soggetti con qualifica equiparata a legale rappresentante, inserito nel Fascicolo di Anagrafe, nella sezione "Soggetti collegati".

In caso di presenza di più rappresentanti legali o equiparati, in merito all'età, verrà preso in considerazione il soggetto più giovane.

2.4.7. ACA13 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, come segue:

- adesione all'**Azione 1: 150 € / ha;**
- adesione all'**Azione 2: 75 € / ha.**

2.4.8. ACA13 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.4.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento SRA13 è cumulabile con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO2	ECO3	ECO4	ECO5 Liv 2	SRA01	SRA03	SRA04	SRA05		SRA06	SRA 12	
				Arboree		Az 2	Letame	Az 1	Az 2		Az 1	Az 2
SRA13 Az. 1	C	C	C	C	C			C		C		
SRA13 Az. 2	C	C	C	C	C	C	C *	C	C	C	C	

* Cumulabilità non più ammissibile, in caso di approvazione delle modifiche del PSP

	SRA 22				SRA 24			SRA29
	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	I_AGG	Az 1	Az 2	Az 3	
SRA13 Az. 1	C	C		C	C	C	C	C
SRA13 Az. 2	C	C		C	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale.

2.4.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 se ancora attivi nel 2025, secondo le combinazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella

bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; altre misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, con impegni in corso, non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	13 - Indennità compensativa
SRA13 Az. 1	C
SRA13 Az. 2	C

2.4.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento ACA13 è cumulabile sulla stessa superficie con l'eco-schema **ECO 2, ECO 3, ECO 4 e ECO 5 - Livello 2 (arboree)**, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altre ACA, eco-schemi o operazioni del PSR 2014/2022, tra loro cumulabili.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA13 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di "Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi", all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe "Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi" finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA04 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA13 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA13.

2.4.9. ACA13 - Documentazione da allegare alla domanda

In caso di ricorso a noleggio o a contoterzisti per la disponibilità delle macchine necessarie per rispettare gli impegni dell'intervento, deve essere allegata alla domanda di aiuto - esclusivamente tramite funzionalità di SIAP - un precontratto che dettagli l'oggetto della prestazione di noleggio o servizi.

2.4.10. ACA13 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.5. SRA – ACA14 ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'

2.5.1. ACA14 - Informazioni generali

Per evitare la perdita di biodiversità per specie di origine animale di interesse agricolo e alimentare soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, è necessario un sistema di tutela e di valorizzazione. Questo scopo è perseguito anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di perdita e inquinamento del patrimonio genetico.

L'intervento punta a incentivare gli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ridurre il fenomeno di sostituzione delle razze animali autoctone con razze di nuova introduzione più produttive, riproduttive ed ubiquitarie.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale

2.5.2. ACA14 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- agricoltori singoli o associati (come definiti nel paragrafo 1.10 della Parte I);
- altri soggetti pubblici o privati.

Il premio sarà riconosciuto al detentore dei capi oggetto di impegno.

2.5.3. ACA14 - Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono:

- 1) iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Legge n. 194/2015;
- 2) sono ammissibili i capi delle seguenti razze autoctone del Piemonte iscritte all'Anagrafe nazionale di cui alla L. n. 194/2015, se allevati sul territorio regionale e iscritti nei rispettivi libri genealogici:
 - **Bovini:** Pezzata Rossa d'Oropa, Varzese o Tortonese, Valdostana Pezzata Nera, Barà – Pustertaler, Bruna Linea Carne o Bruna originaria;
 - **Ovini:** Sambucana, Garessina, Frabosana, Saltasassi, Delle Langhe, Savoiarda;
 - **Caprini:** Sempione, Vallesana, Roccaverano, Grigia delle Valli di Lanzo;
- 3) la soglia minima di UBA per l'ammissibilità è pari a 1 UBA per razza allevata.

Possono presentare la domanda di aiuto anche i beneficiari dell'operazione 10.1.8 - Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono del PSR 2014 - 2022 all'ultimo anno di impegno nel corso del 2024 (che concluderanno gli impegni il 14.05.2025).

Per quanto riguarda l'eventuale sovrapposizione degli impegni e la conseguente riduzione del premio si rimanda al paragrafo 2.5.8.2.

2.5.4. ACA14 - Impegni

L'intervento ACA14 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I beneficiari devono essere conduttori di un allevamento con un codice di anagrafe zootecnica attivo alla data del 1 gennaio 2025 e i capi richiesti a premio devono essere detenuti dal primo gennaio 2025 fino alla fine del periodo.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun obbligo può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse.	

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal Decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023.

I capi devono essere allevati in purezza secondo il programma genetico dei rispettivi libri genealogici detenuti dagli Enti selezionatori riconosciuti dal Masaf.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 10% rispetto al numero dei capi iniziale. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.	

L'impegno consiste nel mantenere, nel corso del quinquennio, il numero dei capi (per ogni razza/specie) indicato nella domanda di aiuto (1° anno) e ritenuto eleggibile al sostegno. Il riferimento numerico include i capi di età inferiore ai 6 mesi per i bovini e 12 mesi per gli ovicaprini al 1° gennaio 2025, ma essi non vengono considerati nel calcolo del premio.

È prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi, come illustrato in precedenza.

Il mantenimento dei capi nell'arco del quinquennio, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116, viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno.

Le sostituzioni di capi durante l'anno non devono comportare una variazione numerica degli stessi, ma possono comportare una variazione nella tipologia (es. sostituzione di capi adulti con capi < 6 mesi per i bovini e <12 mesi per gli ovicaprini, anche di sesso diverso) purché iscritti al medesimo Libro genealogico.

L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, tramite l'apposita funzionalità presente nell'applicativo SIAP.

In caso di riduzione del numero dei capi causata da predazione da canidi, in presenza di verbale di accertamento dell'ASL competente (ove siano inserite le matricole dei capi), non saranno applicate le eventuali riduzioni e penalità relative al mancato mantenimento (purché i capi siano stati allevati per più di 6 mesi) e comunque, il premio sarà calcolato in fase di istruttoria sulla base del numero dei capi presenti e delle tipologie di capi effettivamente allevati per quell'anno.

Il trasferimento dei capi da un allevatore beneficiario ad un altro è riconosciuto soltanto nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo d'azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura/continuazione di un altro allevamento in capo al subentrante che continua gli impegni riguardanti i capi delle razze eleggibili.

2.5.5. ACA14 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.6.6. ACA14 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principio di selezione	Consistenza numerica delle fattrici: allevamenti con un maggior numero di capi per ogni razza
Criterio di selezione	Punteggio
Somma delle fattrici (ovini e caprini >12 mesi, bovini >24 mesi) detenute maggiore di 30	3 punti
Si considera l'età risultante da BDN al 1/1/2025, quindi Ovini e Caprini nati prima del 1/1/2024 e Bovini nati prima del 1/1/2023.	

Principio di selezione	Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali (in base alla Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane)
Criterio di selezione	Punteggio
Aree rurali con problemi di sviluppo (D); Aree rurali intermedie con vincoli naturali (C2); Aree rurali intermedie ordinarie (C1).	Aree rurali con problemi di sviluppo (D): 3 punti Aree rurali intermedie con vincoli naturali (C2): 2 punti Aree rurali intermedie ordinarie (C1): 1 punto
Assegnato in riferimento alla sede con maggior numero di capi. In caso ci sia lo stesso numero di capi in 2 zone si attribuisce il punteggio maggiore.	

Principio di selezione	Razze ovine e caprine
Criterio di selezione	Punteggio
	2 punti

A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato. Per Beneficiario si intende uno tra i soggetti con qualifica equiparata a legale rappresentante, inserito nel Fascicolo di Anagrafe, nella sezione "Soggetti collegati". In caso di presenza di più rappresentanti legali o equiparati, in merito all'età, verrà preso in considerazione il soggetto più giovane.

2.5.7. ACA14 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad UBA, per un importo pari a **400,00 euro/UBA/anno** per tutte le razze.

2.5.8. ACA14 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.5.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance, è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le medesime UBA considerate ai fini del sostegno della ACA14 possono usufruire del sostegno della SRA 30.

L'intervento ACA14 è cumulabile con l'eco-schema ECO-1, Livello 1 e Livello 2.

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale.

2.5.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto presenta compatibilità ma non cumulabilità con gli aiuti previsti dall'Operazione 10.1.8 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022.

Al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, considerato che l'annualità di impegno della nuova programmazione 2023-2027 coincide con l'anno solare, i beneficiari dell'Operazione 10.1.8 il cui impegno termina il 14.05.2025, in caso di adesione all'ACA14 nello stesso anno, subiranno una riduzione del premio (in modo proporzionale al numero di giorni che si sovrappongono tra la vecchia Operazione e il nuovo Intervento) a parità di razza e in riferimento ai capi oggetto degli impegni del PSR 2014-2022.

Ne consegue - come stabilito dalla D.D. 979 del 23/11/2023 - una riduzione del 37,5% del valore del pagamento per l'intervento ACA14, nel 1° anno di adesione.

2.5.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altre ACA o eco-schemi tra loro cumulabili.

2.5.9. ACA14 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

- certificazione dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico, rilasciata dagli Enti selezionatori competenti riconosciuti dal Masaf e corredata da file con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

2.5.10. ACA14 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

Nel primo anno di adesione la domanda di aiuto (per l'accesso al sostegno) costituisce anche domanda di pagamento. La domanda è unica anche se le parcelle agricole oggetto degli impegni ricadono in più territori provinciali, in quanto la struttura competente all'istruttoria è il Settore regionale A1713C Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica.

Si invita a valutare, in fase di presentazione della domanda, la scelta dell'azione oggetto di impegno, in funzione della situazione aziendale.

In caso di ammissione al regime di sostegno, in ogni anno successivo a quello di adesione dovrà essere presentata una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite all'anno di impegno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini stabiliti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di aiuto/pagamento il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale ove esistente.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707, (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

E' possibile in alternativa:

- rivolgersi ad un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/centri-assistenza-agricola-caa>

- rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027").

Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la suddetta domanda - **relativamente agli interventi a superficie** - è presentata attraverso **il modulo di domanda geospaziale precompilato**, di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173, che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione dell'agricoltore, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Come previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

Il contenuto delle domande di aiuto è definito dall'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1173. Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- l'identità del beneficiario;
- informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;

- ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- informazioni relative alla condizionalità;
- informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.

La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Relativamente agli interventi a capo (UBA) richiesti dal beneficiario nella domanda di aiuto/pagamento basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative alla propria consistenza zootecnica con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Le domande per interventi basati sugli animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1173, contengono almeno le informazioni seguenti (art. 9 del Reg. UE 2022/1173):

- a) il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto (UBA), di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;
- b) ove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto;
- c) se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2115.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

E' importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- a. l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- b. il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento/azione di cui trattasi.

La domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

Con la presentazione della domanda di aiuto i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027.

3.2.2. Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- la superficie dichiarata, l'ubicazione di tali parcelle;
- le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale: il sistema definisce la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola (SIPA).

3.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che “Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoregistri aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000”.

Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi al FEASR.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'art. 65, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116. Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di cui al presente bando devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo “Sviluppo Rurale 2023-2027”, a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un “operatore delegato” o un “funzionario delegato” che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>
- o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica “Agricoltura”, nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome “Sviluppo Rurale 2023-2027” nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento o i procedimenti di seguito riportati:

- per le domande di aiuto/pagamento a valere sulla SRA-ACA14: CSR 2023-2027 Bando 2025 SRA-ACA 14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità (ad UBA): Domande di aiuto e pagamento (nuove adesioni);
- per le domande di aiuto/pagamento a valere su tutte le altre SRA-ACA del presente bando: CSR 2023-2027 Bando 2025 Interventi SRA-ACA connessi alla superficie: Domande di aiuto e pagamento (nuove adesioni).

Il servizio on-line “Sviluppo Rurale 2023-2027” è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale:** prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2025;
- **Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e tale domanda sostituisce la domanda precedente che non verrà più presa in considerazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 Regolamento (UE) 2022/1173.

3.3.2. Domande di modifica

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, più domande di modifica si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

3.3.3. Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.3.4. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1 lettera a), dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

E' vigente il Decreto del Ministero per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e Foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023 che all'art. 7 fissa tale termine al 15 maggio per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115. In caso di rinvio del termine da parte del Masaf, la Direzione Agricoltura e cibo ne darà comunicazione in modo tempestivo.

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 15 maggio 2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 15 maggio 2025 e, quindi, fino al 9 giugno 2025. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 15 maggio 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 15 maggio 2025, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 9 giugno 2025 sono irricevibili.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3.5. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'ammissibilità delle domande di aiuto è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, i tipi di utilizzo del suolo ai quali ciascun intervento/azione è applicabile, il raggiungimento di superfici minime.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base a criteri di selezione che favoriscono zone prioritarie per pregi o criticità ambientali, sottoposti alla consultazione telematica del Comitato di monitoraggio del CSR svoltasi dal 14 al 27 febbraio 2025, le cui risultanze sono riportate nel documento di chiusura della citata consultazione costituente l'Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 197 del 10 marzo 2025.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati nella Parte II del bando per ciascun intervento (e eventualmente per azione) oggetto del presente bando.

In fase di compilazione delle domande di aiuto, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Per l'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri di selezione e/o per l'attribuzione della preferenza a parità di punteggio, verranno presi in considerazione i dati e le informazioni - compresa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto - presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.

Il criterio riguardante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, applicabile a parità di punteggio per alcune operazioni, viene verificato attraverso la presenza dell'informazione nella sezione "Altre informazioni" dell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte. È riportato nel quadro "dati identificativi" della domanda di aiuto.

3.5.1. Formazione delle graduatorie

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di aiuto per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Per ogni azione verranno assegnati i punteggi derivanti dai criteri di selezione e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione degli interventi/azioni (Parte II).

Confrontate per ogni intervento/azione le risorse annuali del bando con il montante degli importi richiesti dalle domande di aiuto, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2) domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Le domande la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate "con riserva" alle domande di cui ai punti 1) e 2).

L'ordinamento delle domande in graduatoria e l'entità dell'importo assegnabile a ciascuna, verrà definito anche in funzione delle risultanze del negoziato con la Commissione europea in merito alle eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale della PAC, specificate nel presente bando e che condizionano gli interventi interessati.

Al fine di consentire ai titolari delle domande di aiuto/pagamento la verifica del punteggio ad essi attribuito, verrà predisposta una graduatoria provvisoria, approvata con determinazione dirigenziale della Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte che diventa efficace dalla data di pubblicazione.

Entro 10 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BU della Regione Piemonte, gli interessati possono presentare motivate segnalazioni in merito a eventuali difformità nell'attribuzione dei punteggi.

Il Settore competente potrà effettuare la revisione dei dati della graduatoria provvisoria anche in assenza di segnalazioni, riportando gli elementi emendati nella graduatoria definitiva.

La graduatoria, in ogni caso, sarà approvata in forma definitiva, mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.

3.5.2. Gestione delle graduatorie

A causa della connotazione degli impegni non è prevista la ridefinizione delle domande finanziabili in base a minori utilizzi di risorse risultanti dalle verifiche istruttorie. Pertanto, non sono previsti scorrimenti delle graduatorie.

Gli importi citati al paragrafo 1.4 verranno utilizzati a copertura dei primi 4 anni di impegno, a causa dell'obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande 2028 al più tardi entro l'anno 2029, dopo il quale si concretizza il rischio di disimpegno dei fondi dell'Unione europea con termine della validità degli stessi.

Il quinto ed ultimo anno di impegno (2029) sarà finanziato mediante le risorse aggiuntive messe a disposizione di un probabile periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione dello sviluppo rurale successiva alla presente.

3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande individuate come "ammissibili e finanziabili" nell'atto di approvazione della graduatoria saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 di cui al par. 3.5.1 ("ammissibili ma non finanziabili" e "non ammissibili") non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di aiuto/pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

In fase istruttoria l'Ente competente verificherà ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per intervento/azione, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

3.6.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- il rispetto di tutti criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto/pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.6.2. Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

1. i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
2. non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
3. la domanda di aiuto/pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
4. siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;
5. evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II, con particolare riferimento a quelli individuati all'articolo 16, comma 1, lettera d) (di seguito "eco-schemi") e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 69, lettera a) (di seguito "SRA-ACA") del Regolamento (UE) 2021/2115.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.6.3. Monitoraggio delle superfici

Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Tale sistema dovrà essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2024.

Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173, gli Stati membri provvedono per tutti gli interventi basati sulle superfici, affinché le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicano tali informazioni ai beneficiari interessati.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.6.4. Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.6.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del Regolamento (UE) 2021/2115;
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; "mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione").

Si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

In riferimento agli interventi SRA del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della Determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, sono state definite le riduzioni ed esclusioni mediante i seguenti provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali):

- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal

- pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell’08/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
 - Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all’intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
 - Determinazione Dirigenziale n. 968 del 09/12/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all’intervento SRA22-ACA22, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
 - Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16/12/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 327 del 30 aprile 2024 e n. 400 del 21 maggio 2024”.

Per gli interventi non ricompresi nell’elenco di cui sopra, sono in corso di definizione le riduzioni ed esclusioni mediante specifici provvedimenti attuativi.

3.6.6. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2023.

3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell’art. 62 del Regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l’elusione delle disposizioni del diritto dell’Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

L’Organismo pagatore regionale (Arpea) potrà prevedere particolari disposizioni in merito alla clausola di revisione.



PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il Regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario. L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate. In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti saturata ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia che è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023; tale Piano da ultimo modificato con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 che, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti “elementi stabiliti a livello regionale” per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 agosto 2022, n. 362512 “Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023”;
- Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero delle politiche agricole

- alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
 - Decreto interministeriale 28 dicembre 2022, n. 664304 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”;
 - Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023, n. 147385 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
 - Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
 - Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 30 marzo 2023, n. 185145 “Modifica del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
 - Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 30 marzo 2023, n. 185101 “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022”;
 - Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 22 maggio 2023, n. 263980 “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
 - Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2023, n. 337220 “Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
 - Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 4 agosto 2023, n. 410739 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;

- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 26 febbraio 2024, n. 93348 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 27 febbraio 2024, n. 96279 “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 29 febbraio 2024, n. 101344 “Modifica del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2024, n. 289235 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”.

Siti internet nazionali in materia di politica agricola e relativi agli interventi agro-climatico-ambientali

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

<https://www.reterurale.it/produzioneintegrata>

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione, disponibile all'indirizzo:
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, in corso di adeguamento alla versione del PSP aggiornato e vigente, nonché per recepire le risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale relative alla Programmazione 2023-2027, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>
- Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18/04/2023 “Approvazione del regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" del Complemento della Regione Piemonte per lo Sviluppo Rurale”;

- Determinazione Dirigenziale n. 979 del 20/11/2023 “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023- 2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi”;
- Determinazione Dirigenziale n. 312 del 19/04/2024 e s.m.i. “Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 -Interventi connessi alla superficie e/o agli animali e soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs n. 42 del 2023 e loro s.m.i. e nelle more della pubblicazione del D.M. n. 94438 del 26/02/2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell’08/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all’intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 775 del 07/10/2024 “Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i., recante il regolamento per l’erogazione dell’assistenza tecnica necessaria all’esecuzione dell’impegno “avvalersi dell’assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria” degli interventi SRA01-ACA 1 e SRA 29 del CSR del Piemonte per lo Sviluppo Rurale, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, riadottato in ultimo con la DGR del 30 aprile 2024, n. 5-8514”;
- Determinazione Dirigenziale n. 968 del 09/12/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all’intervento SRA22-ACA22, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16/12/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 327 del 30 aprile 2024 e n. 400 del 21 maggio 2024”.

Disposizioni regionali in materia di condizionalità

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13/07/2023 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-634 del 23/12/2024 “Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n.

289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023”;

- Determinazione Dirigenziale n. 905 del 26/10/2023 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”.

Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i.
https://www.arpea.piemonte.it/documentazione?combine=&field_categoria_documento_target_id%5B127%5D=127&field_tipo_di_documento_target_id=All&field_data_documento_value%5Bmin%5D=&field_data_documento_value%5Bmax%5D=&sort_bef_combine=created_DESC
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020
<https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/manuale-delle-procedure-recupero-delle-somme-indebitamente-percepite-approvato>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.5. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure psr@regione.piemonte.it

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Si può richiedere l'assistenza agli applicativi del PSR 2023/2027 al numero di telefono 0110824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilando l'apposito form sul sito:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>